

La parabola del danno da occupazione *sine titulo*

Remo Trezza

SOMMARIO: 1. L'occupazione *sine titulo*: profili sostanziali e processuali. – 2. Il danno da occupazione *sine titulo*. – 2.1. Segue. Orientamento rigoroso: danno-conseguenza e carico probatorio “pieno”. 2.2. – Segue. Orientamento mediano: danno *in re ipsa* e carico probatorio “alleggerito”. Il danno presuntivo. – 2.3. Segue. Orientamento lassista: danno *in re ipsa tout court* e carico probatorio “azzerato”. Criticità sull'effettività del pregiudizio subito. – 2.4. Qualificazione “a monte” del danno da occupazione *sine titulo*: danno emergente o lucro cessante? – 3. Funzione “sanzionatoria” del risarcimento? – 4. Uno sguardo alla c.d. acquisizione sanante in caso di occupazione *sine titulo* della Pubblica Amministrazione. – 5. Soluzioni *de jure condendo* anche a partire da casi di danno con carico probatorio alleggerito. 6. Appendice. La soluzione adottata dalle Sezioni Unite della Cassazione.

1. *L'occupazione sine titulo: profili sostanziali e processuali*

Il contributo vuole offrire una panoramica sistematica in relazione alla fattispecie “occupazione *sine titulo*” e, in particolar modo, soffermarsi sulla qualificazione del danno da essa generato (danno emergente o lucro cessante, ancora prima del se possa essere qualificato come *in re ipsa*) e il relativo carico probatorio. È bene iniziare da cosa debba intendersi per occupazione senza titolo e quali siano i profili sostanziali e, soprattutto, processuali che interessano tale categoria.

L'occupazione di un immobile senza titolo si verifica quando un soggetto venga privato della possibilità di fruire del medesimo ad opera di un terzo, che lo occupi in maniera illegittima o senza un contratto efficace e idoneo a giustificarne il possesso¹. Essa, dunque, si realizza in tutti i casi in cui una *res* sia posseduta

¹ Per alcuni profili ricostruttivi della materia, rinvenibili soprattutto nella dottrina amministrativa, si rinvia a E. Medici, *L'occupazione di immobile senza titolo: istituto e giurisprudenza*, in *giuricivile.it*, 26 aprile 2019, consultabile online; M. Andreis, *Occupazione senza titolo e giurisdizione*, in *Il Foro Amministrativo*, 1366-1378, consultabile online; O. Faccioli, *(In tema di) risarcimento danni in caso di occupazione senza titolo*, in *Giustizia amministrativa*, 2003, 6, 1393-1394; A. Travi, *Valutazione di un immobile a titolo di risarcimento per occu-*

o detenuta da un soggetto non legittimato o privo di qualunque titolo giustificativo; tali ipotesi si concretizzano sia nel caso in cui questi apprenda un immobile senza alcun titolo, sia nel caso in cui un titolo esista, ma sia invalido o ne sia cessata l'efficacia. L'occupazione senza titolo può essere originata da un inadempimento contrattuale o da un illecito civile². In sostanza, tre sono i casi in cui si può parlare di *occupatio sine titulo*: quello in cui un terzo occupi e disponga dell'immobile senza che sia mai stato stipulato un contratto (di locazione o di compravendita³) con il proprietario; quello in cui terzo e proprietario dell'immobile abbiano stipulato un contratto legittimante la disponibilità da parte del terzo, ma il proprietario ne contesti l'originaria validità; quello in cui terzo e proprietario dell'immobile abbiano stipulato un contratto inizialmente valido ed efficace, ma che successivamente abbia perso efficacia. È evidente che l'occupazione illegittima ricorre in tutte e tre le ipotesi; mentre la prima, però, si caratterizza per la totale assenza di un titolo legittimante l'occupazione, nelle altre esso è riscontrabile, anche se nullo, inefficace o scaduto. L'esistenza o meno di un titolo legittimante l'occupazione di un immobile è fondamentale sotto un duplice profilo: quello del rito applicabile e quello della natura dell'azione, da cui conseguono rilevanti conseguenze sul piano probatorio⁴.

pazione senza titolo, in *Il Foro italiano*, 2006, 6, 197-197; L. Balestra, *Occupazione senza titolo e risarcimento del danno*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2009, 9, 1831-1836; P. Rotili, *Il risarcimento del danno per l'utilizzazione senza titolo trova un limite nei principi generali: la prescrizione*, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, 2013, 2, 119-121; A. Di Biase, *Tutela della proprietà privata ed usucapione pubblica: una difficile convivenza*, in *Rassegna di diritto civile*, 2015, 4, 1306-1332; L. Antonio Caloiaro, *La rinuncia alla proprietà immobiliare tra principio di tipicità e funzione sociale*, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2018, 11, 1550-1559; F. Piaia, *Il danno (patrimoniale) "in re ipsa" deve essere provato*, in *Danno e responsabilità*, 2019, 3, 402-405.

² Sul punto, si rinvia a A.M.S. Caldoro, *Occupazione "sine titulo" e danno "in re ipsa": verso nuovi orizzonti*, in *Il Foro italiano*, 2021, 2, 598-605. Si veda, inoltre, ma solo per un approfondimento, l'ipotesi di occupazione *sine titulo* della casa dell'*ex coniuge*. In tale ultimo caso, si rinvia a T. Perillo, *L'occupazione "sine titulo" dell'ex casa coniugale e profili di danno*, in *Famiglia e diritto*, 2018, 3, 242-252.

³ Cfr., sul punto, G. Bordolli, *In mancanza di un regolare contratto scritto di locazione l'occupazione dell'appartamento diventa sine titulo*, in *diritto.it*, 6 maggio 2022, consultabile online, il quale commenta una interessante pronuncia del Tribunale di Napoli, Sez. IX, 29 marzo 2022, n. 3259, secondo la quale «Alla luce di quanto sopra si sono rilevate inutili le osservazioni della convenuta secondo cui la madre del titolare dell'immobile non aveva la legittimazione attiva a proporre l'azione di restituzione per l'intervenuta cessazione del comodato stipulato dalla madre con il proprietario di lei figlio. L'azione personale di restituzione di immobile mira ad ottenere la riconsegna del bene stesso; di conseguenza l'attore può limitarsi alla dimostrazione o dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l'insistenza "ab origine" di qualsiasi titolo».

⁴ Nell'ipotesi in cui il titolo non sia mai esistito, il rito applicabile è quello ordinario finalizzato al rilascio o, in alternativa, il più celere rito sommario a cognizione piena con istruttoria semplificata *ex art. 702-bis c.c.* Qualora, però, sia necessaria una tutela immediata del diritto, il *fumus boni juris* ed il *periculum in mora* legittimano il ricorso al procedimento *ex art. 700 c.c.* È preferibile, però, ricorrere a tale azione cautelare (a carattere residuale) solo nel caso in cui sia possibile fornire piena prova circa la sussistenza dei suddetti presupposti, in quanto oggetto di rigoroso accertamento in sede giudiziaria. Diversamente, se il titolo originariamente esisteva (occupazione *sine titulo* in senso lato), come nell'ipotesi di mancato rilascio dell'immobile da parte dell'in-

I rimedi che possono essere esperiti contro l'occupazione *sine titulo* sono sostanzialmente due⁵: l'azione restitutoria⁶, con la quale si ristabilisce lo *status quo ante* modificato in esecuzione o per effetto di un rapporto giuridico⁷ e l'azione di rivendicazione, *ex art. 948 c.c.*, volta, da un lato, a far accertare il diritto di proprietà vantato dal titolare sul bene; dall'altro, a far condannare chi lo possiede o lo detiene alla sua restituzione⁸.

quilino alla scadenza del contratto di locazione, si potrà azionare il più celere rito speciale (locatizio) di cui agli artt. 447-*bis* ss. c.c. Tale rito, però, secondo la prevalente giurisprudenza, non è applicabile a quei contratti che, pur se conferenti una detenzione qualificata (affittacamere, albergo, pensione o deposito), non si considerano rientranti nella materia locatizia. Se l'azione mira ad ottenere l'adempimento dell'obbligo di rientrare in possesso dell'immobile precedentemente trasmesso in base a negozi come la locazione, a prescindere, quindi, dalla qualità di proprietario, essa va qualificata come azione personale di "restituzione"; nel caso in cui, invece, l'attore chiede di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di cui assume essere proprietario, non collegando la sua pretesa al venir meno di un rapporto obbligatorio, tale azione va qualificata di "rivendicazione". Cfr., sul punto, A. Cicia, *Sull'azione di rivendicazione e restituzione*, in *Rivista giuridica dell'edilizia*, 2005, 4, 1147-1150.

⁵ Si veda, a tal uopo, Y. Montana, *Diritto di proprietà nella sfera pubblica e i rimedi contro l'occupazione sine titulo*, in *diritto.it*, 7 dicembre 2021, consultabile online; A. Di Biase, *Occupazione abusiva di immobili e tutela giurisdizionale del proprietario: tra azioni reali ed azioni personali*, in *Giustizia civile*, 2012, 6, 311-319; C. Magli, *Il "discrimen" tra azione di rivendicazione ed azione di restituzione*, in *Giurisprudenza italiana*, 2015, 12, 2598-2603.

⁶ Cfr., propriamente, sul punto, F.P. Luiso, *Le azioni di restituzione da contratto e la successione nel diritto controverso*, in *Judicium*, 2013, 1-8, consultabile online. Di recente, anche se in un'ottica panoramica, si veda S. Gatti, *Gli utili dell'illecito tra risarcimento e restituzione: il possibile contributo del diritto speciale all'evoluzione del diritto civile*, in *Rivista di diritto civile*, 2022, 1, 68-95; M.C. Vanz, *Azione personale di restituzione e difese petitorie del convenuto*, in *Rivista di diritto processuale*, 2015, 2, 578-590; R. Brogi, *In tema di azione di rivendicazione e restituzione*, in *Il Foro italiano*, 2014, 11, 3244-3247.

⁷ Sotto il profilo probatorio, sarà sufficiente, in tal caso, per l'attore, dimostrare l'avvenuta consegna dell'immobile in base ad un titolo ed il suo successivo venir meno.

⁸ Sotto il profilo probatorio, essendo questa azione fondata sul diritto di proprietà, tutelato *erga omnes*, e non su un rapporto obbligatorio personale *inter partes*, occorre che di tale diritto venga fornita piena prova, mediante la c.d. *probatio diabolica*. Ciò comporta, per l'attore, l'onere di dimostrare la propria titolarità fornendo la prova che il suo dante causa aveva, a sua volta, validamente acquistato il diritto da un altro soggetto e così di seguito, fino a risalire all'acquisto del diritto reale a titolo originario. Se il conduttore ritarda nella consegna della cosa locata, dovrà, anzitutto, corrispondere al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna dell'immobile, ovvero la c.d. indennità. Essa rappresenta una forma di risarcimento minimo, una liquidazione forfettaria del danno, prevista dalla legge per la mancata disponibilità dell'immobile intrinsecamente collegata alla natura temporanea del rapporto, a prescindere, quindi, dalla prova di un concreto danno subito dal locatore. Se il locatore, inoltre, può fornire la prova concreta di esser stato vittima di un'effettiva lesione del suo patrimonio, troverà applicazione, stante la natura contrattuale dell'obbligazione da cui trae origine, l'art. 1591 c.c., per cui il conduttore dovrà risarcire il locatore per il maggior danno subito. Sul punto, A. Bazzichi, *Chi agisce in rivendica è tenuto alla probatio diabolica della proprietà. La prova impossibile è ammessa nel nostro ordinamento?*, in *Cammino diritto*, 28 gennaio 2019, 1-7, consultabile online. In giurisprudenza, sul punto, si rinvia a Cass. civ., 14 dicembre 2018, n. 32386, in *Il quotidiano giuridico*, 18 dicembre 2018, consultabile online, per la quale «chi agisce in rivendicazione deve provare la sussistenza del proprio diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene anche attraverso i propri danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario o dimostrando il compimento dell'usucapione». Conformemente, si rinvia a Cass. civ., Sez. II, 31 agosto 2015, n. 17321; Cass. civ., Sez. II, 10 marzo 2015, n. 4730; Cass. civ., Sez. Unite, 28 marzo 2014 n. 7305; Cass. civ., Sez. II, 31 gennaio 2012, n. 1392; Cass. civ., Sez. II, 5 novembre 2010, n. 22598.

Va ricordato, infine, che il procedimento di rilascio dell'immobile occupato senza titolo è soggetto all'obbligatoria procedura di mediazione quale condizione di procedibilità *ex art. 5 D.Lgs. n. 28 del 2010*, in quanto concernente materie quali quella locatizia e dei diritti reali⁹.

2. *Il danno da occupazione sine titulo*

Con riferimento al danno o al pregiudizio derivante dalla situazione *ut supra* descritta, si rileva l'esistenza di due orientamenti giurisprudenziali antitetici, che saranno sviscerati più nello specifico nei successivi paragrafi. Secondo il primo, ormai minoritario, qualora si verifichi un'*occupatio sine titulo* di immobile altrui, il danno subito dal proprietario dell'immobile sarebbe da considerarsi *in re ipsa*, poiché si verificherebbe una soppressione delle facoltà di godimento e disponibilità del bene oggetto del diritto di proprietà a prescindere dall'esistenza di un effettivo e dimostrato danno. Secondo un secondo orientamento, certamente più condivisibile, il danno da occupazione abusiva non può ritenersi sussistente *in re ipsa* e non può coincidere col semplice evento dell'occupazione, che non rappresenterebbe un danno in sé e per sé, ma semplicemente la condotta produttiva dello stesso. Esso può essere dimostrato col ricorso a presunzioni semplici e può consistere anche nell'utilità teorica che il danneggiato poteva ritrarre dall'uso diretto del bene durante il tempo per il quale è stato occupato da altri. Quest'ultimo orientamento, partendo dal presupposto che esiste un danno evento e un danno conseguenza, ha ribadito che il danno non può esistere *in re ipsa* e, come tale, essere risarcito¹⁰.

⁹ L'art. 5 menzionato, infatti, sancisce, al primo comma, che: «1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione [...]». Sul punto, si rinvia a M. Marinaro, *Mediazione obbligatoria e rilascio di immobile detenuto sine titulo*, in *Rivista dell'arbitrato*, 2012, 1, 85-88.

¹⁰ Se si accogliesse la prima tesi (secondo la quale il danno evento sarebbe risarcibile a prescindere dall'esistenza di conseguenze negative del medesimo), si snaturerebbe la funzione attribuita dal nostro Legislatore al sistema della responsabilità civile (e cioè di ristoro del pregiudizio patito dal danneggiato), che si trasformerebbe in uno strumento punitivo (funzione tipica del sistema penale) volto a sanzionare un comportamento lesivo, indipendentemente dal verificarsi di un effettivo danno. Se l'oggetto del risarcimento fosse il solo danno evento in quanto tale e non le sue conseguenze, i pregiudizi derivanti da fatti leciti, come l'esercizio di un'attività pericolosa, non troverebbero ristoro. Inoltre, la risarcibilità dei danni c.d. *in re ipsa* è in netto contrasto col principio previsto in materia di onere della prova. Sul punto, G. Vianello, *Il "muro" tra danno "in re ipsa" e danno conseguenza della lesione del diritto: come e quando l'onere probatorio è soddisfatto per il riconoscimento del diritto al risarcimento*, in *Il Foro padano*, 2017, 3, 317-323.

2.1. Segue. Orientamento rigoroso: danno-conseguenza e carico probatorio “pieno”

Un primo orientamento sulla qualificazione giuridica del danno da occupazione *sine titulo*, che può dirsi “rigoroso”, ha evidenziato come il danno subito dal proprietario non possa ritenersi sussistente “in re ipsa”, atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l’evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l’insegnamento delle Sezioni Unite¹¹, secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l’ulteriore e più recente intervento nomo-

¹¹ Cfr., Cass. civ., Sez. Unite, 11 novembre 2008, n. 26972, in *Federalismi*, 19 novembre 2008, consultabile online, per la quale: «il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate. Di conseguenza, non può farsi riferimento ad una generica sottocategoria denominata «danno esistenziale, perché attraverso questa si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nella sfera dell’atipicità, sia pure attraverso l’individuazione della apparente tipica figura categoriale del danno esistenziale, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno, mentre tale situazione non è voluta dal legislatore ordinario, né è necessitata dall’interpretazione costituzionale dell’art. 2059 c.c., che rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona presidiati da diritti inviolabili secondo Costituzione». Sul punto, la dottrina è davvero vasta. Si rinvia, tra i tanti, a F. Molinaro, *San Martino 2.0: Ritorno al passato o evoluzione del danno non patrimoniale?*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2020, 6, 1903-1918; F. Bordoni, *Normalità ed eccezionalità: recenti tendenze nel danno non patrimoniale*, in *Rivista italiana di medicina legale e del diritto in campo sanitario*, 2020, 4, 2169-2180; M. Franzoni, *Spigolature sulle sentenze di San Martino*, in *Danno e responsabilità*, 2020, 1, 7-9; D. Amram, *La persona, le “forzose rinunce” e l’algebra: qualche considerazione all’indomani delle sentenze di San Martino 2019*, in *Danno e responsabilità*, 2020, 1, 49-53; G. Facci, *L’azione di rivalsa della struttura sanitaria tra le sentenze di San Martino e la Gelli-Bianco*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2020, 1, 222-237; G. Ponzanelli, *Dopo San Martino, la Cassazione ci riprova a varare uno statuto del danno alla persona*, in *Il Foro italiano*, 2019, 3, 791-794; G. Comandè, *Dal sistema bipolare al sistema biforcuto: le linee guida della Cassazione sul danno non patrimoniale a dieci anni dalle sentenze dell’Estate di San Martino*, in *Danno e responsabilità*, 2019, 2, 155-160; Id., *Le sezioni unite di San Martino abbandonate progressivamente dalla Terza Sezione e dal legislatore*, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2018, 9, 1349-1350; C.C. Viazzi, *L’ostracismo ai danni punitivi: ovvero come tenere la stalla chiusa quando i buoi sono scappati*, in *Rivista di diritto civile*, 2018, 1, 328-343; L. Angeletti, *Il danno esistenziale a cinque anni dalle sentenze di San Martino: il dibattito sui “nomina juris”*, in *Rivista italiana di medicina legale e del diritto in campo sanitario*, 2014, 4, 1332-1340; F.D. Busnelli, *Non c’è quiete dopo la tempesta. Il danno alla persona alla ricerca di uno statuto risarcitorio*, in *Rivista di diritto civile*, 2012, 2, 1, 129-146; D. Mula, *Il danno non patrimoniale esistenziale nei contratti di fornitura di servizi dopo la sentenza delle Sezioni Unite n. 26972/2008*, in *La Responsabilità Civile*, 2010, 7, 543-548; M.G. Cursi, *Danno non patrimoniale: dopo la sentenza delle Sezioni Unite*, in *Il Corriere del Merito*, 2010, 2, 151-159; G. Palumbo, *Sfera psichica e sfera esistenziale: riflessioni epistemologico-filosofiche a latere della sentenza n. 26972/2008 delle S.U. civili*, in *Rivista italiana di medicina legale e del diritto in campo sanitario*, 2010, 3, 433-448; A. Donati, *Riparabilità del danno non patrimoniale ed equitas cerebrina, a proposito delle Sezioni unite n. 26972/2008*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2009, 11, 2187-2207; A. Gentilomo, *Brevi annotazioni a margine della sentenza SS.UU. 26972/2008*, in *Rivista italiana di medicina legale*, 2009, 4-5, 907-924; G. Cassano, *La giurisprudenza delle Cassazione in tema di danno non patrimoniale ed esistenziale dal 2006 alle Sezioni Unite 26972/2008*, in *Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri stradali*, n. 2009, 2, 93-116; A. Del Re, *Le Sezioni Unite, n. 26972/2008: la pretesa morte del danno esistenziale, tanto rumore per ...*, in *Il Foro Toscano*, 2009, 2, 122-126; L. Cairo, *Il danno non patrimoniale nella sentenza delle Sezioni Unite n. 26972/2008*, in *Orientamenti della giurisprudenza del lavoro*, 2009, 1, 24-39.

filattico¹² che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost. Stando a tale prospettazione, il danno da occupazione "sine titulo", in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto¹³.

2.2. Segue. *Orientamento mediano: danno in re ipsa e carico probatorio "alleggerito". Il danno presuntivo*

Un secondo orientamento, che potrà dirsi "mediano", ha sottolineato che la sussistenza del diritto al risarcimento ben può essere determinata dal giudice sulla base di elementi presuntivi, facendo riferimento al c.d. danno figurativo e, quindi, ad esempio con riguardo al valore locativo del cespite abusivamente occu-

¹² Cfr., sul punto, Cass. civ., Sez. Unite, 5 luglio 2017, n. 16601, in *Lavoro Diritti Europa*, 4 dicembre 2017, consultabile online, per la quale: «Nel vigente ordinamento, alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile. Non è quindi ontologicamente incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto di origine statunitense dei risarcimenti punitivi. Il riconoscimento di una sentenza straniera che contenga una pronuncia di tal genere deve però corrispondere alla condizione che essa sia stata resa nell'ordinamento straniero su basi normative che garantiscano la tipicità delle ipotesi di condanna, la prevedibilità della stessa ed i limiti quantitativi, dovendosi avere riguardo, in sede di deliberazione, unicamente agli effetti dell'atto straniero e alla loro compatibilità con l'ordine pubblico». Sul punto, si veda, *ex multiis*, G. Portonera, Punitive damages, *cosiddetti danni punitivi e risarcimento. Un approccio comparatistico allo statuto della responsabilità civile*, in *Europa e diritto privato*, 2021, 4, 707-777; D. Barbierato, *Osservazioni su risarcimento del danno e illeciti endofamiliari*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2020, 6, 2080-2088; M. Tescaro, *The notion of international public order and the worthy of approval recent decisions of the United Sections of the Italian Court of Cassation*, in *Eurojus*, 2020, 4, 339-353; M. Biasi, *La polifunzionalità del (risarcimento del) danno da licenziamento ingiustificato: ragionando attorno a Corte Cost. n. 194/2018*, in *ADL Argomenti di diritto del lavoro*, 2019, 4, 753-770; A. Montanari, *Del "risarcimento punitivo" ovvero dell'ossimoro*, in *Europa e diritto privato*, 2019, 2, 377-454; F. Quarta, *Effettività dei diritti fondamentali e funzione deterrente della responsabilità civile*, in *Danno e responsabilità*, 2019, 1, 89-101; E. Balletti, *Danni punitivi, moduli sanzionatori e "standard" di tutela nel diritto del lavoro*, in *Massimario di giurisprudenza del lavoro*, 2019, 1, 11-39; M. Del Frate, *Le Sezioni Unite n. 16601 del 2017 in materia di "punitive damage": una possibile lettura in prospettiva giuslavoristica*, in *Variazioni su temi di diritto del lavoro*, 2019, 1, 1631-1658; L. D'Andrea, *Principio di ragionevolezza e danni punitivi: la prospettiva costituzionale*, in *Giurisprudenza italiana*, 2018, 10, 2288-2292; M. Tescaro, *Le variazioni qualitative e quantitative del danno risarcibile*, in *Danno e responsabilità*, 2018, 5, 533-546; F. Bruno, *I "Punitive damages" nel settore alimentare*, in *Rivista di Diritto Alimentare*, 2018, 4, 16-33; G. Spoto, *Risarcimento e sanzione*, in *Europa e diritto privato*, 2018, 2, 489-523; V. Roppo, *Pensieri sparsi sulla responsabilità civile (in margine al libro di Pietro Trimarchi)*, in *Questione Giustizia*, 2018, 1, 108-113; Id., *Responsabilità contrattuale: funzioni di deterrenza?*, in *Lavoro e diritto*, 2017, 3-4, 407-424; A. Zaccaria, *Introduzione*, in *Rivista di diritto civile*, 2018, 1, 273-275.

¹³ Cfr., Cass. civ., Sez. III, 25 maggio 2018, n. 13071, in *www.altalex.it*, con nota di B. Capitanucci, *Danno da occupazione di immobile senza titolo non è in re ipsa*, 5 giugno 2018, consultabile online.

pato¹⁴. Tale differente orientamento si basa sull'assunto che il diritto di proprietà ha insite le facoltà di godimento e disponibilità del bene che ne forma oggetto: sicché, una volta soppresse tali facoltà per effetto dell'occupazione illegittima, l'esistenza di un danno risarcibile può ritenersi sussistente sulla base di una *praesumptio hominis*, superabile solo con la dimostrazione concreta che il proprietario, anche se non fosse stato spogliato, si sarebbe comunque disinteressato del suo immobile e non l'avrebbe in alcun modo utilizzato¹⁵. Per quanto attiene, poi, alla concreta stima del danno, l'orientamento in esame ritiene che questa possa avvenire anche facendo riferimento al danno figurativo¹⁶. La pronuncia n. 39 del 2021 ha rilevato, inoltre, che nel caso di occupazione illegittima di un immobile, il danno subito dal proprietario è in realtà oggetto di una presunzione correlata alla normale fruttuosità del bene¹⁷.

¹⁴ Cfr., sul punto, Cass. civ., Sez. II, 8 maggio 2006, n. 10498; Cass. civ., Sez. II, 16 dicembre 2018, n. 3251; Cass. civ., Sez. III, 10 febbraio 2011, n. 3223; Cass. civ., Sez. III, 13 febbraio 2013, n. 9137; Cass. civ., Sez. III, 9 agosto 2016, n. 16670; Cass. civ., Sez. II, 6 agosto 2018, n. 20545; Cass. civ., Sez. VI, 28 agosto 2018, n. 21239; Cass. civ., Sez. II, 31 luglio 2019, n. 20708.

¹⁵ Differentemente, invece, per l'occupazione *sine titulo* di un immobile commerciale. Sul punto, si rinvia a Cass. civ., Sez. II, 28 novembre 2013, n. 26637, in *Diritto e giustizia*, con nota di A. Villa, *Il danno per il mancato utilizzo di un immobile* è in re ipsa, 29 novembre 2013, consultabile online, secondo la quale: «Il danno per la mancata disponibilità di un immobile, da parte di un imprenditore commerciale, è in re ipsa considerata l'impossibilità, per costui, di conseguire l'utilità ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso».

¹⁶ Cfr., sul punto, Cass. civ., Sez. II-VI, 7 gennaio 2021, n. 39. Sul c.d. "danno figurativo", già da tempo, seppur nell'ambito dei danni "casalinghi", si rinvia a M.F. Lo Moro, *Il danno alla vita di relazione*, in *Temì*, 1977, 2-3, 235-248; D. Stefani, *Il reddito della vittima nella valutazione del danno da morte*, in *Diritto e pratica nell'assicurazione*, 1987, 3, 543-561; G.P. Miotto, *Il danno alla persona della casalinga e quello dei suoi prossimi congiunti*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 1996, 5, 961-985; R. Settesoldi, *Osservatorio della giurisprudenza in tema di danno alla persona. Il risarcimento del danno alla persona della casalinga*, in *Danno e responsabilità*, n. 2000, 11, 1095-1099; F. Galbusera, *Osservazioni sul "danno figurativo"*, in *Il Foro padano*, 2005, 1, 42-47; M. Palla, *Il risarcimento del danno da licenziamento illegittimo tra presunzione assoluta e relativa*, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 2006, 3, 641-648; G. Cocco, *Tutela dell'ambiente e danno ambientale. Riflessioni sull'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, 1986, 3, 485-496; M. Bessone, *La responsabilità di impresa per il danno da prodotti. Un "lawmaking power" dei giudici?*, in *Giurisprudenza di merito*, 1987, 3, 802-808; M. Granieri, *Sui criteri di determinazione del danno morale*, in *Il Foro italiano*, 1998, 2, 409-410; P. Ziviz, *Chi ha paura del danno esistenziale?*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2002, 3, 807-817; B. Luciano, *Sul risarcimento del danno da perdita di chance*, in *I Contratti dello Stato e degli Enti pubblici*, 2005, 3, 497-500; M. Mastrodonato, *La legittimazione dei consumatori alla richiesta di risarcimento dei danni da condotta anti-concorrenziale*, in *Giurisprudenza italiana*, 2005, 11, 2062-2066; L. Pace, *Il danno esistenziale: battuta d'arresto?*, in *Giustizia civile*, 2007, 2, 380-388; D. Trombino, *Complessità ed autonomia risarcitoria del danno esistenziale in recente giurisprudenza*, in *L'Amministrazione italiana*, 2008, 2, 238-240; P. Maninetti, *La revisione del danno patrimoniale nel lavoro domestico*, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2008, 3, 307-310; P. Perlingieri, *L'onnipresente art. 2059 c.c. e la "tipicità" del danno alla persona*, in *Rassegna di diritto civile*, 2009, 2, 520-529; L. Rosa Bian, *Le prove necessarie al "danno da emarginazione lavorativa o mobbing"*, in *Giurisprudenza di merito*, 2012, 5, 1192-1196; P. Gentile, *Il danno da vacanza rovinata*, in *Rassegna di diritto civile*, 2013, 1, 248-279; A. Vapino, *Danno non patrimoniale: unitarietà del risarcimento e unitarietà della domanda*, in *Giurisprudenza italiana*, 2014, 4, 836-841.

¹⁷ La presunzione, tuttavia, essendo basata sull'*id quod plerumque accidit*, ha carattere relativo, *iuris tantum*, e quindi ammette la prova contraria, non potendosi quindi correttamente sostenere che si tratti di un danno la cui sussistenza sia irrefutabile, posto che la locuzione "danno in re ipsa" va tradotta in altre (danno norma-

2.3. Segue. *Orientamento lassista: danno in re ipsa tout court e carico probatorio “azzerato”. Criticità sull’effettività del pregiudizio subito*

Un terzo orientamento, richiamato – e criticato – da una recente ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite¹⁸, ha qualificato il danno squisitamente come *in re ipsa*, senza necessità di allegare la specifica prova, azzerando, dunque, del tutto, il carico probatorio. Un simile orientamento è stato scardinato dall’ordinanza su menzionata, per la quale: «[...] accogliere l’impostazione del pregiudizio *in re ipsa* non comporterebbe soltanto un semplice alleggerimento del peso probatorio del danneggiato: questi verrebbe, a ben vedere, sollevato anche dall’onere di allegazione del danno, con conseguente compromissione del diritto di difesa dell’autore della violazione».

Ora, se venisse avallata una simile argomentazione, salva la prova contraria del preteso danneggiante, il soggetto leso potrebbe ottenere un risarcimento anche quando, “in concreto”, non abbia subito alcun pregiudizio. È bene, dunque, escludere in radice che lo strumento risarcitorio possa mai assumere connotati punitivi¹⁹, senza alcuna intermediazione legislativa. Il ragionamento, in

le o danno presunto), più adatte ad evidenziare la base illativa del danno, collegata all’indisponibilità del bene fruttifero secondo criteri di normalità, i quali onerano l’occupante alla prova dell’anomala infruttuosità di uno specifico immobile. Sul punto, in tema di *id quod*, si veda A. Liberati, *La personalizzazione del danno morale è possibile?*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2021, 2, 497-505.

¹⁸ Cfr., a tal uopo, Cass. civ., Sez. III, 17 gennaio 2022, n. 116, annotata da C. Gola, *Danno da occupazione sine titulo di un immobile, quale danno (la cui prova è in re ipsa) da perdita delle facoltà di godimento diretto di esso*, in *Giustiziacivile.com*, 11 aprile 2022, consultabile online; A. L. Rum, *Danno patrimoniale da occupazione sine titulo: due ordinanze di rimessione alle Sezioni Unite inaugurano il 2022*, in *Il diritto amministrativo – Rivista giuridica*, giugno 2022, consultabile online.

¹⁹ Sui danni cc.dd. “punitivi”, la letteratura è davvero molto vasta. Per tale ragione, si rinvia, tra i tanti, a M. S. Tregnano, *Osservazioni sui danni punitivi, a proposito di un libro recente*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2021, 2, 497-510; A. Malomo, *Responsabilità civile e “danni punitivi”, “rectius” risarcimenti punitivi*, in *Rassegna di diritto civile*, 2020, 4, 1335-1370; C. Cicero, B. Concas, *I “punitive damages” in Italia e nella Repubblica Popolare Cinese*, in *Il Foro napoletano*, 2020, 2, 343-366; F. Maisto, *Punitive Damages Under the Lens of Constitutionality: The Role of the Hierarchy of Values*, in *The Italian Law Journal*, 2020, 1, 165-177; A. Ricciardi, *Le Sezioni Unite aprono la porta ai “punitive damages”*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2019, 5, 1074-1092; E. Llamas Pombo, *Contra los daños punitivos en el ordenamiento español*, in *Annali Società italiana degli studiosi del diritto civile*, 2019, 4, 1-21; M. Lopez De Gonzalo, *In tema di lavoro marittimo, infortunio, risarcimento danni, “punitive damages”*, in *Il Diritto marittimo*, 2019, 4, 844-844; R. Pardolesi, G. De Marzo, *Sul risarcimento del danno all’integrità del mercato. Una storia (legislativa) di buone intenzioni e strumenti impropri*, in *Il Foro italiano*, 2022, 2, 5, 67-74; M. Carvello, *No alla clausola che limita le libertà sindacali: planano le ambizioni di Ryanair*, in *Il Lavoro nella giurisprudenza*, 2022, 3, 287-290; G. Portonera, *“Punitive damages”, cosiddetti danni punitivi e risarcimento. Un approccio comparatistico allo statuto della responsabilità civile*, in *Europa e diritto privato*, 2021, 4, 707-777; F. Petrocelli, *Il risarcimento del danno previsto dall’art. 709 ter, secondo comma, nn. 2 e 3 c.c. tra derivate “punitive” ed esigenze di effettività sottese al diritto alla bigenitorialità del minore*, in *Persona e Mercato*, 2021, 4, 838-856; A. Montanari, *Il danno “antitrust”. In risposta al prezioso invito di Roberto Pardolesi*, in *Mercato concorrenza regole*, 2021, 2, 237-254; G. Lee, *Statutory Damages and Treble Damages in Korean IP [intellectual property] Laws*, in *Il Nuovo Diritto delle Società*, 2020, 8, 1043-1077; P. Pardolesi, *Oltre la deterrenza: valenza punitivolsanzionatoria dell’art. 709 ter c.c.*, in *Danno e responsabilità*, 2020, 4, 531-537; M.

sostanza, riporta il meccanismo delle presunzioni all'alveo degli strumenti probatori ammessi in relazione ai fatti allegati dal danneggiato: per questa vita, si esclude ogni arbitrario automatismo tra lesione di una situazione giuridica protetta e pregiudizio effettivo, mantenendo inalterato l'ordinario riparto degli oneri di allegazione e di prova²⁰.

Tescaro, *The notion of international public order and the worthy of approval recent decisions of the United Sections of the Italian Court of Cassation*, in *Eurojus*, 2020, 4, 339-353; S. Messina, "Astreintes" e "punitive damages", in *Giustiziacivile.com*, 2020, 12; M. Biasi, *La polifunzionalità del (risarcimento del) danno da licenziamento ingiustificato: ragionando attorno a Corte Cost. n. 194/2018*, in *ADL Argomenti di diritto del lavoro*, 2019, 4, 753-770; A. Procida Mirabelli di Lauro, *Danni civili e danni "da reato" nel sistema polifunzionale delle responsabilità*, in *Rassegna di diritto civile*, 2019, 4, 1165-1211; G. Mattarella, "Compensatio lucris cum danno" e tipicità dei danni punitivi: una prospettiva critica, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2019, 3, 583-593; A. Mignozzi, *Lesione del diritto di brevetto, polifunzionalità del rimedio risarcitorio e danni punitivi*, in *Rassegna di diritto civile*, 2019, 3, 1001-1038; A. Lasso, *Responsabilità per danni nella crisi dei rapporti familiari: sanzioni e risarcimento*, in *Diritto delle successioni e della famiglia*, 2019, 2, 415-447; A. Mendola, *Il danno da privazione del rapporto genitoriale e le nuove frontiere della responsabilità civile*, in *Il Diritto di famiglia e delle persone*, 2019, 2, 905-948; F. Sangermano, *Riflessioni sull'obbligazione risarcitoria con funzione sanzionatoria tra crisi della fattispecie e concezione polifunzionale della responsabilità civile*, in *Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni*, 2019, 2, 213-229; N. Coggiola, *The Influence of Foreign Legal Models on the Development of Italian Civil Liability Rules from the 1865 Civil Code to the Present Day*, in *The Italian Law Journal*, 2019, 2, 441-470; E. Navarretta, *Il risarcimento in forma specifica e il dibattito sui danni punitivi tra effettività, prevenzione e deterrenza*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2019, 1, 6-26; M. Biasi, *Il caso Ryanair e l'ingresso del "danno punitivo" nel diritto del lavoro italiano*, in *Giurisprudenza italiana*, 2018, 10, 2196-2205; F. Gigliotti, *Danni punitivi e sistema processuale (civile)*, in *Giurisprudenza italiana*, 2018, 10, 2292-2299; S. Carabetta, *I "punitive damages" tra crisi di proporzionalità e teoria dell'illecito civile*, in *Giurisprudenza italiana*, 2018, 10, 2303-2310; P.G. Monateri, *La delibabilità delle sentenze straniere comminatorie di danni punitivi finalmente al vaglio delle Sezioni Unite*, in *Danno e responsabilità*, 2016, 8-9, 831-836.

²⁰ Anche la pronuncia n. 14268/2021 ha seguito il solco tratteggiato nel 2018. Essa, contrapponendosi a n. 20708/2019, ha sottolineato che il danno da occupazione *sine titulo* è un danno conseguenza che, in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tal natura non può includere anche l'esonero dell'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto. Le presunzioni, come è noto, valgono in realtà a facilitare l'assolvimento dell'onere della prova da parte di chi è onerato, trasferendo sulla controparte l'onere della prova contraria e imponendo al giudice, in assenza di prova contraria, di ritenere provato il fatto previsto. Il fatto ignoto, atteso che il giudice di merito incontra il solo limite del principio di probabilità, deve peraltro considerarsi provato ove risulti dal danneggiato provato il fatto base. In definitiva, il principio secondo cui il danno-conseguenza deve essere provato presuppone che l'intero onere della allegazione e prova, per quanto alleggerito dal ragionamento presuntivo, gravi interamente sulla parte che lo deduce, dunque sul danneggiato. Mentre l'ultima pronuncia della Cassazione (n. 21649/2021) statuisce ancora una volta, in una simile fattispecie, che in linea di principio il danno è presunto e che, dunque, è sufficiente che il danneggiato allegghi in maniera plausibile di non aver potuto far fruttare il bene, mentre l'occupante abusivo, se vuole vincere tale presunzione relativa, deve dare prova contraria dell'anomala infruttuosità del bene.

2.4. Qualificazione “a monte” del danno da occupazione sine titolo: danno emergente o lucro cessante?

Con ordinanza n. 3946/2022²¹, la Corte di Cassazione si è occupata ancora, a distanza di pochissimo tempo, della questione, ritenendone opportuno rimettere alle Sezioni Unite anche la trattazione, connessa e per certi aspetti propedeutica rispetto a quella contenuta nell'ordinanza n. 1162/2022²², se il danno patrimoniale da occupazione senza titolo debba qualificarsi, ai sensi del 1123 c.c., come perdita o come mancato guadagno²³, ossia come danno emergente o lucro cessante²⁴. Più precisamente, ci si chiede se la compressione della facoltà di godimento diretto del bene, che costituisce il contenuto del diritto di proprietà ex art. 832 c.c., insieme alla facoltà di disposizione del bene, debba considerarsi quale danno

²¹ Cfr. Cass. civ., Sez. II, 8 febbraio 2022, n. 3946, in *Il diritto amministrativo – Rivista giuridica*, giugno 2022, consultabile online.

²² Si rinvia, sul punto, al §2.3. del presente lavoro.

²³ Sul c.d. danno emergente, nella maggior parte dei casi studiato e approfondito in merito al c.d. “danno da perdita di chance”, si rinvia a C. Castronovo, *Metodo e responsabilità. Un breve colloquio post con Enzo Scalisi*, in *Europa e diritto privato*, 2019, 3, 817-823; G. Mazzei, *Il danno da perdita di “chance” e la “contrattualizzazione” della responsabilità civile*, in *Rassegna di diritto civile*, 2018, 2, 708-732; A. Procida Mirabelli di Lauro, *Il danno da perdita della vita e il “nuovo statuto” dei danni risarcibili*, in *Danno e responsabilità*, 2014, 7, 686-705; C. Oliva, *Perdita di “chance”: patrimonialità e criteri di quantificazione del relativo danno*, in *La Responsabilità Civile*, 2012, 11, 811-816; V. Ceccarelli, E. Occhipinti, *Il danno patrimoniale: danno emergente e lucro cessante dal punto di vista sostanziale e processuale*, in *Danno e responsabilità*, 2011, 6s, 45-49; C. Severi, *Il danno da perdita di chance*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2010, 11, 2209-2231; M. Padovan, *Lucro cessante e danno emergente nel furto di merce trasportata*, in *Diritto dei trasporti*, 2010, 1, 149-152.

²⁴ Sul lucro cessante, essendo la dottrina sterminata, si riportano soltanto i contributi che si reputano più di interesse per comprendere le dinamiche dell'istituto. Si rinvia, infatti, a F. Zanzi, *La liquidazione del danno da lucro cessante: tra rigore logico e valutazione equitativa*, in *I Contratti*, 2019, 4, 410-414; B. Scumace, *Lucro cessante e interesse negativo*, in *I Contratti*, 2018, 4, 467-473; J. Di Rosa, *In tema di danno da perdita di “chance”*, in *Il Foro italiano*, 2017, 4, 1380-1384; M. Carrano, *La risarcibilità del lucro cessante per deterioramento del carico e la relativa valutazione equitativa effettuata dal giudice in base al parametro ricavato dall'art. 516 c. nav.*, in *Diritto dei trasporti*, 2017, 3, 1008-1012; G. Fiorinelli, *In tema di responsabilità extracontrattuale*, in *Rivista italiana di medicina legale e del diritto in campo sanitario*, 2016, 1, 438-442; A. Batà, A. Spirito, *Osservatorio di legittimità*, in *Danno e responsabilità*, 2014, 8-9, 861-863; D. Chindemi, *Invalità permanente e danno patrimoniale: nessun automatismo*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2014, 3, 912-917; L. M. Caruso, *Responsabilità della P.A. per i danni causati dalla mancata aggiudicazione di una gara d'appalto*, in *Giurisprudenza di merito*, 2011, 3, 820-830; O. Forlenza, *Gare: in caso di annullamento dell'aggiudicazione risarcimento per lucro cessante e danno curriculare*, in *Guida al Diritto*, 2010, 27, 90-92; G. Garavana, *La perdita di chance tra danno patrimoniale e forzature del giudice*, in *Rivista di Diritto dell'Economia, dei Trasporti e dell'Ambiente*, 2010, 36; L. Rinaldo, *Il danno da perdita di “chance”*, in *Rivista di Diritto dell'Economia, dei Trasporti e dell'Ambiente*, 2010, 38; M. Massa, *Non risarcibilità del lucro cessante nel caso di illecito arricchimento ex art. 2041 c.c.*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2009, 4, 852-862; A. Montanari, *Per una riconsiderazione del risarcimento del danno da perdita di chance*, in *Rivista di Diritto dell'Economia, dei Trasporti e dell'Ambiente*, 2009, 5; C. Bonanno, *La perdita di chance nel diritto privato. Brevi riflessioni: alcuni spunti dottrinali e giurisprudenziali*, in *Rivista di Diritto dell'Economia, dei Trasporti e dell'Ambiente*, 2009, 7; F. Zauli, *Perdita di benessere nello svolgimento del lavoro: danno biologico o lucro cessante?*, in *Ragiusan*, 2008, 295-296, 214-219; F. Pascucci, R. Tomei, *L'indennizzo ex art. 2041 c.c. non si estende al lucro cessante*, in *Urbanistica e appalti*, 2008, 12, 1422-1430; E. Santoro, *Lucro cessante e residualità del credito del dieci per cento*, in *Urbanistica e appalti*, 2008, 12, 1453-1456; C.M. Penuti, *Riduzione della capacità lavorativa e risarcimento del danno patrimoniale futuro: onere della prova*, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2008, 7-8, 1, 856-860.

patrimoniale da risarcire ai sensi degli artt. 1223 e 2056 c.c. Per tale ordinanza di rimessione, entrambi gli orientamenti²⁵ muoverebbero dall'implicito presupposto che il danno risarcibile, ovvero il danno-conseguenza²⁶, derivato dal fatto dannoso dell'occupazione, consista nel danno da mancato guadagno, ossia il lucro cessante conseguente all'impossibilità di impiegare il bene secondo la sua vocazione fruttifera. Ancora, nella prospettiva del risarcimento del danno patrimoniale da perdita di godimento diretto, il riferimento alla naturale vocazione fruttifera del bene risulta priva di rilievo: il danno-conseguenza derivante dall'occupazione sarebbe non già l'impedimento a ritrarre frutti dal bene occupato, bensì l'impedimento a ricavare dal bene occupato l'utilità diretta. Questo impedimento, invero, non dovrebbe richiedere alcuna prova diversa ed ulteriore rispetto alla prova del fatto generatore del danno, potendo il godimento diretto esaurirsi in una fruizione meramente saltuaria od occasionale, ovvero nella *utilitas* della mera potenzialità di una fruizione²⁷. La Cassazione è chiara nell'affermare che non ci sono ragioni per negare la risarcibilità della perdita della disponibilità temporanea del bene, nei casi in cui non sia provato in quale modo il titolare avrebbe fatto uso di tale disponibilità²⁸. L'ordinanza, poi, mette in rilievo, in maniera del tutto condivi-

²⁵ Si rinvia ai §§ 2.1. e 2.2. del presente lavoro.

²⁶ Sull'applicazione del danno-conseguenza, la dottrina, anche in tantissimi settori del diritto, è davvero sterminata. Si rinvia, pertanto, soltanto ai contributi ritenuti di maggior interesse. Cfr., a tal uopo, M. Feola, *Il danno dinamico-relazionale da "esistenza diversamente abile"*, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2021, 6, 1482-1494; M. Giraud, *Responsabilità e danno nel caso di illecito trattamento di dati personali*, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2021, 5, 1074-1079; C. Murgio, *La responsabilità della scuola per il danno cagionato dagli studenti, tra contratto e torto*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2021, 5, 1643-1652; G. Cricenti, *La "chance" come bene autonomo. Critica*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2021, 4, 1247-1256; M.C. Cavallaro, *Stress da lavoro correlato nella prospettiva del danno e della cura. I riflessi sul contenimento del danno attraverso la narrazione di un caso*, in *Rivista italiana di medicina legale e del diritto in campo sanitario*, 2020, 3, 1577-1592; M. De Angelis, *La violazione del diritto all'autodeterminazione e i presupposti per il risarcimento del danno-conseguenza*, in *Giustiziacivile.com*, 2020, 1, 10; P. Sirena, *Il concetto di "danno" nella disciplina italiana e francese della responsabilità civile*, in *Rassegna di diritto civile*, 2019, 2, 544-565; G. Alpa, *Danno alla persona e danno morale. Una evoluzione complessa*, in *Assicurazioni*, 2017, 4, 375-399; A. Vigliani Ferraro, *È risarcibile "iure hereditario" il danno da morte o il danno ("biologico irreversibile") da lesioni mortali?*, in *Rassegna di diritto civile*, 2017, 2, 607-652; A. Belfiore, *Il binomio "causalità giuridica-causalità materiale" e i criteri di determinazione del danno da risarcire (artt. 1223 e 2056 c.c.)*, in *Europa e diritto privato*, 2017, 1, 117-165; A. Giordano, *Danno non patrimoniale e "ingiustizia conformata". Modelli civilistici e applicazioni al processo*, in *Rassegna di diritto civile*, 2016, 4, 1224-1243; A. Di Majo, *I confini mobili della responsabilità civile*, in *Giurisprudenza italiana*, 2016, 3, 572-574; C. Castronovo, *Il danno non patrimoniale nel cuore del diritto civile*, in *Europa e diritto privato*, 2016, 2, 293-333; G. Gioia, *Il danno-conseguenza non determina la competenza internazionale del giudice italiano*, in *Int'l Lis*, 2015, 2, 74-75; R. Pucella, *Lesione del valore-persona e danno-conseguenza: un'architettura da rimodernare*, in *Rivista critica del diritto privato*, 2015, 1, 55-75.

²⁷ Con l'ordinanza di rimessione n. 3946/2022, dunque, la Cassazione specifica che anche una fruizione potenziale sarebbe idonea a costituire una posta attiva del patrimonio del proprietario. Ed, infatti, il valore di utilizzazione diretta o indiretta (cessione del godimento a terzi) di un bene, costituisce un valore patrimoniale. Pertanto, la privazione anche solo temporanea della disponibilità di un bene rappresenta una lesione patrimoniale, ovvero un danno per il titolare del bene.

²⁸ A sostegno di ciò, la Corte, sempre nella ordinanza interlocutoria n. 3946/2022, evidenzia che il valore patrimoniale di un immobile libero è maggiore di quello dell'immobile occupato: l'occupazione di un immo-

sibile, che “l’occupazione del fondo” e “l’impedimento al godimento del fondo” siano fatti concettualmente diversi, ma la prova del secondo si esaurisce in quella del primo: pertanto, ove il proprietario danneggiato agisca per il risarcimento del danno da occupazione *sine titulo*, qualora chieda il risarcimento di un concreto danno da mancato guadagno, deve allegarlo e provarlo. Invece, se si limiti a chiedere il risarcimento del danno da perdita di godimento del bene, potrebbe ritenersi sufficiente allegare o provare la durata dell’occupazione, competendo poi al giudice la liquidazione equitativa²⁹.

bile causa *ex se* una *deminutio patrimonii* del proprietario, indipendentemente dal fatto se in concreto l’immobile venga venduto.

²⁹ La Cassazione, a tal punto, sembra essersi orientata verso quella parte della dottrina che sembra – al suo stesso modo – scindere i due concetti, ma criticandone l’impostazione. Sul punto, si rinvia a M.L. Chiarella, *Occupazione sine titulo e risarcimento del danno patrimoniale*, in *Giurisprudenza italiana*, maggio 2022, specie 1075, ove l’A. evidenzia: «Preso atto di ciò, il pregiudizio derivante da occupazione *sine titulo* può in concreto articolarsi sia nel danno emergente che nel lucro cessante. Pare, tuttavia, problematico considerare il danno emergente quale danno *in re ipsa* – corrispondente al mancato godimento della *res* (come prospettato nell’ordinanza in commento) – poiché, con la condanna del convenuto al rilascio del bene, il proprietario viene di fatto reintegrato nella situazione patrimoniale preesistente, sicché un eventuale risarcimento (per l’impedito godimento) si concretizzerebbe in un sostanziale arricchimento del proprietario rispetto alla situazione patrimoniale anteriore. Si ritiene, infatti, che il danno patrimoniale, sia per il danno emergente che per il lucro cessante, richieda un accertamento in concreto, non potendosi ritenere coincidente con l’evento lesivo. Di conseguenza, il proprietario, posta l’occupazione abusiva della *res* e considerata l’esperibilità del rimedio petitorio, ai fini del risarcimento non potrà limitarsi a provare la condotta del convenuto (consistente nella violazione della sua facoltà di godimento), ma dovrà dimostrare che da questa sia derivato un danno. In caso contrario, nessun risarcimento sarà dovuto poiché questo è legato alla sussistenza e alla prova delle conseguenze dannose della condotta dell’occupante. Argomentando diversamente e ammettendo la risarcibilità del danno *in re ipsa*, si introdurrebbe a livello applicativo il risarcimento di un danno ultra-compensativo che nel nostro ordinamento non è consentito di per sé, ma è ammesso, *ex art. 23 Cost.*, solo in caso di espressa tipizzazione legislativa. La previsione di risarcimenti ultra-compensativi, perseguendo una finalità deterrente/sanzionatoria, è infatti riservata alla discrezionalità del legislatore: tra questi rientrano quelli che compensano un pregiudizio ritenuto conseguenza “automatica” di una certa lesione». L’A., in maniera del tutto condivisibile, prosegue, a 1077, in questi termini: «Sembrirebbe profilarsi, invero, una sorta di irragionevolezza nel sistema, laddove non si consideri parimenti meritevole la posizione del proprietario danneggiato dall’illecito. E si potrebbero, allora, trarre argomenti validi per dare spazio ad un automatico risarcimento del danno da occupazione abusiva nei rapporti tra privati, rimettendo la questione della concreta determinazione del ristoro dovuto ad una valutazione equitativa del giudice, privilegiando una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina applicabile, con specifico riferimento all’individuazione dei presupposti per liquidare il danno patrimoniale. E in questo ordine di idee, la stessa possibilità, paventata nell’ordinanza in commento, di considerare il risarcimento del danno patrimoniale *in re ipsa* (come finalizzato a compensare il proprietario del fondo per la subita privazione del godimento *ex art. 832 c.c.*) consentirebbe di recuperare maggior coerenza al sistema».

3. Funzione “sanzionatoria” del risarcimento?

La Corte di cassazione, dopo un *excursus* della giurisprudenza sul tema, nella pronuncia n. 13701/2018³⁰ ha sciolto il nodo “gordiano” della funzione del risarcimento del danno da occupazione illegittima anche alla luce del recente approdo delle Sezioni Unite sul dibattito relativo alle funzioni del risarcimento del danno nell’ordinamento italiano. È noto, infatti, che la pronuncia resa dalle Sezioni Unite, n. 16601/2017³¹, menzionata nella sentenza del 2018, nonostante verta in tema di riconoscibilità di sentenze straniere che contemplano condanne ai c.d. danni punitivi³², ha fornito una chiave di lettura anche per il funzionamento della responsabilità civile “interna”. Per le Sezioni Unite, risarcimenti ultra-compensativi non sono sconosciuti al nostro ordinamento: essi tuttavia, perseguendo una finalità deterrente/sanzionatoria, richiedono un esplicito riconoscimento legislativo³³. Secondo questa pronuncia, in tema di occupazione *sine titulo*, in

³⁰ Cfr. Cass. civ., Sez. III, 25 maggio 2018, n. 13701, in *www.altalex.it*, 5 giugno 2018, consultabile online.

³¹ Cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 5 luglio 2017, n. 16601, in *Lavoro Diritti Europa*, 4 dicembre 2017, consultabile online.

³² Sul punto, recentemente, per una ricostruzione dei cc.dd. *punitive damages*, si rinvia a J. Alcini, *Danni punitivi ed entanglement della responsabilità civile*, in *Nuovo Diritto Civile*, 2022, 2, 91 ss.

³³ Sul punto, tra i tantissimi contributi, anche sulla c.d. “polifunzionalità” del risarcimento del danno, oltre a rinviare al § 18 del presente lavoro, si rinvia a E. Al Mureden, *L’apertura delle Sezioni Unite ai “punitive damages” tra limiti del diritto interno e nuove prospettive di armonizzazione*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2018, 6, 995-1011; N. Rizzo, *Le funzioni della responsabilità civile tra concettualizzazioni e regole operative*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2018, 6, 1811-1825; F. De Leo, *La dimensione sanzionatorio-deterrente della responsabilità civile: recupero reale o mera illusione?*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2018, 5, 1531-1556; C. de Cores Helguer, *Daños punitivos y función preventiva de la responsabilidad civil. Reflexiones comparatistas a partir de la reciente jurisprudencia italiana de legitimidad*, in *Jus civile*, 2018, 4; A. Lepore, *Danni punitivi e ordine pubblico*, in *Il Foro napoletano*, 2018, 3, 715-740; R. Carleo, *“Punitive damages”: dal “common law” all’esperienza italiana*, in *Contratto e impresa*, 2018, 1, 259-275; G. Scarchillo, *La natura polifunzionale della responsabilità civile: dai “punitive damages” ai risarcimenti punitivi. Origini, evoluzioni giurisprudenziali e prospettive di diritto comparato*, in *Contratto e impresa*, 2018, 1, 289-327; D. Cerini, *Polifunzionalità dei “punitive damages”: possibili conseguenze sul piano assicurativo*, in *Diritto del mercato assicurativo e finanziario*, 2018, 1, 31-57; G. Ponzanelli, *Danni punitivi: oltre la delibazione di sentenze straniere?*, in *Jus civile*, 2018, 1; M. Grondona, *La polifunzionalità della responsabilità civile e l’“ubi consistam” ordinamentale dei “risarcimenti punitivi”*, in *Politica del diritto*, 2018, 1, 45-78; R. Simone, *Dalla polifunzionalità della responsabilità civile ai risarcimenti punitivi*, in *Questione Giustizia*, 2018, 1, 136-143; A. Pepe, *Responsabilità civile e “punitive damages”*, in *Studium iuris*, 2018, 1, 60-62; M. Grondona, *Le direzioni della responsabilità civile tra ordine pubblico e “punitive damages”*, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2017, 10, 1392-1399; R. Simone, *La responsabilità civile non è solo compensazione: “punitive damages” e deterrenza*, in *Il Foro italiano*, 2017, 9, 2644-2648; S. Barone, *“Punitive damages”: multiplo risarcimento sanzionatorio-deterrente o iper-ristoro solo cautelativo?*, in *Giurisprudenza italiana*, 2017, 6, 1358-1369; C. De Menech, *Verso il riconoscimento dei danni punitivi?*, in *Jus civile*, 2017, 6; F. Benatti, *Benvenuti danni punitivi... o forse no!*, in *Banca borsa e titoli di credito*, 2017, 5, 575-585; G. De Nova, *Le nuove frontiere del risarcimento del danno: i “punitive damages”*, in *Jus civile*, 2017, 5; M. Dellacasa, *“Punitive damages”, risarcimento del danno, sanzioni civili: un punto di vista sulla funzione deterrente della responsabilità aquiliana*, in *Contratto e impresa*, 2017, 4, 1142-1186; C. Scognamiglio, *Le Sezioni Unite e i danni punitivi: tra legge e giudizio*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2017, 4, 1109-1122; A. Malomo, *Attuazione della funzione punitiva nel sistema della responsabilità civile*, in *Le Corti fiorentine*, 2017, 3, 9-47; A. Venchiarutti, *Le Sezio-*

definitiva, tra le ipotesi di risarcimento sanzionatorio, riservate alla discrezionalità del legislatore, rientrerebbe quello che compensa un pregiudizio ritenuto conseguenza automatica di una certa lesione. Nella misura del suo automatismo, in effetti, il danno *in re ipsa* trascende il normale ragionamento per presunzioni, al quale, invero, parte della giurisprudenza sembra comunque tentare di ricondurlo³⁴, secondo cui l'accezione *in re ipsa* dovrebbe essere considerata in senso solo descrittivo, senza elidere gli oneri di allegazione e di prova dell'attore.

4. *Uno sguardo alla c.d. acquisizione sanante in caso di occupazione sine titolo della Pubblica Amministrazione*

Altri spunti utili, per dirimere la questione di cui si sta discutendo, provengono dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione n. 20691/2021³⁵, là dove, in tema di acquisizione sanante³⁶ ex art. 42-bis D.P.R. n. 327 del 2001, in

ni unite enunciano: i "punitive damages" non sono incompatibili con l'ordinamento italiano, in *Diritto del mercato assicurativo e finanziario*, 2017, 2, 406-430; C. De Menech, *Verso la decisione delle Sezioni Unite sulla questione dei danni punitivi: ostacoli apparenti e reali criticità*, in *Persona e Mercato*, 2017, 1, 6; E. Lucchini Guastalla, *La compatibilità dei danni punitivi con l'ordine pubblico alla luce della funzione sanzionatoria di alcune disposizioni normative processualcivilistiche*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2016, 5, 1474-1489; G. Zarra, *The doctrine of punitive damages and international arbitration*, in *Diritto del commercio internazionale*, 2016, 4, 963-991; A. Venchiarutti, *Le "astreintes" sono compatibili con l'ordine pubblico interno. E i "punitive damages"?*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2015, 6, 1899-1906; F. Benatti, *Danni punitivi e abuso del diritto*, in *Contratto e impresa*, 2015, 4-5, 862-873; Id., *Il danno punitivo fra forma e sostanza*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2014, 1, 53-57; M. Paladini, *Misure sanzionatorie e preventive per l'attuazione dei provvedimenti riguardo ai figli, tra responsabilità civile, "punitive damages" e "astreinte"*, in *Famiglia e diritto*, 2012, 8-9, 853-859; F. D. Busnelli, *Deterrenza, responsabilità civile, fatto illecito, danni punitivi*, in *Europa e diritto privato*, 2009, 4, 909-946; P. Fava, *Funzione sanzionatoria dell'illecito civile? Una decisione costituzionalmente orientata sul principio compensativo conferma il contrasto tra danni punitivi e ordine pubblico*, in *il Corriere giuridico*, 2009, 4, 525-529; G. Ponzanelli, *Non riconoscimento dei danni punitivi nell'ordinamento italiano: una nuova vicenda*, in *Danno e responsabilità*, 2009, 1, 94-95; Id., *I danni punitivi*, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2008, 2, 25-33; Id., *"Punitive damages" e "due process clause": l'intervento della Corte Suprema USA*, in *Il Foro italiano*, 1991, 7-8, 4, 235-238; P. Pardolesi, *Danni punitivi all'indice?*, in *Danno e responsabilità*, 2007, 11, 1126-1131; Id., *Danni punitivi: frustrazione da "vorrei, ma non posso"?*, in *Rivista critica del diritto privato*, 2007, 2, 341-358; V. Zeno-Zencovich, *Il problema della pena privata nell'ordinamento italiano: un approccio comparatistico ai "punitive damages" di "common law"*, in *Giurisprudenza italiana*, 1985, 1, 12-27.

³⁴ Cfr., a tal riguardo, Cass. civ., Sez. III, 27 giugno 2016, n. 13224 e Cass. civ., Sez. III, 9 agosto 2016, n. 16670.

³⁵ Cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 20 luglio 2021, n. 20691, in www.ambientediritto.it, consultabile online.

³⁶ Sul punto, tra tanti, si rinvia a F. Fracchia, *Questioni (ancora) controverse in tema di espropriazione. Il danno da occupazione senza titolo: profili di giurisdizione e determinazione del quantum, considerando categorie, paradigmi e fisionomia della proprietà*, in *Dir. proc amm.*, di prossima pubblicazione, del quale chi scrive ha avuto modo di conoscerne il contenuto, ove si legge che: «Il rilievo, unendosi alle argomentazioni sopra esposte, conferma l'insufficienza della prospettiva civilistica (secondo cui la lesione del diritto di proprietà porta a un ristoro immediato, diretto e non mediato), o, comunque, delle visioni che non tengono conto di queste peculiarità "pubblicistiche". Pare in ogni caso che, a fronte di questa ricostruzione (*recte*: applicazione del paradigma del diritto soggettivo), troppe siano le "anomalie", sicché quel modello non risulta adatto a spiegare e a definire la

caso di occupazione *sine titulo* della P.A., ha sancito che «la qualificazione in termini indennitari dell'indennizzo per la pregressa occupazione senza titolo, nella misura del cinque per cento annuo sul valore venale del bene all'attualità, non è foriera di un *deficit* di tutela per le parti, avendo il legislatore previsto una clausola di salvaguardia che fa salva la prova di una diversa entità del danno, la cui applicazione è rimessa all'incensurabile valutazione del legislatore in via forfettaria – *in melius* o *in pejus* – in sintonia con le istanze e le prove offerte dalle parti nel caso concreto». Qualora l'amministrazione titolare del relativo potere adotti il provvedimento acquisitivo di cui all'art. 42-*bis* cit., è la legge che riconosce al proprie-

situazione giuridica del privato rispetto alla res: è sufficiente, al riguardo, ribadire che il diritto alla restituzione si atteggia a interesse legittimo e che, pur se il "comportamento" dell'amministrazione non è di per sé in grado di determinare una vicenda estintiva del diritto di proprietà, la sorte del proprietario è condizionata dalle successive scelte formalizzate e non fungibili dell'amministrazione stessa»; C. Bona, *In tema di occupazione illegittima da parte della pubblica amministrazione*, in *Il Foro italiano*, 2021, 25-27; E. Barilà, *Nuovi interventi del Consiglio di Stato sulla tutela della proprietà rispetto ad occupazioni illegali dell'amministrazione*, in *Il Foro italiano*, 2020, 3, 159-169; D. De Carolis, *L'acquisizione sanante nell'espropriazione per pubblica utilità (Lo stile italiano di un istituto)*, in *GiustAmm.it*, 2018, 3, 19; M.P. Calogero, *Vita e morte dell'occupazione acquisitiva. Riflessioni intorno ad un istituto controverso, ad una sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione, ad una sentenza della Corte costituzionale e ad un orientamento della Corte EDU*, in *Ordine Internazionale e Diritti Umani*, 2016, 3, 1 ss.; G. Mari, *Occupazione "sine titulo", espropriazione indiretta sanante e obblighi restitutori: gli orientamenti della giurisprudenza (ordinaria e amministrativa) a confronto*, in *Rivista giuridica dell'edilizia*, 2016, 1-2, 69-120; D. Ponte, *L'acquisizione sanante: la coincidenza Corte costituzionale-Consiglio di Stato*, in *Urbanistica e appalti*, 2015, 7, 809-814; C. Benetazzo, *L'acquisizione "sanante" tra principio di legalità e nuove frontiere della responsabilità: gli spunti provenienti dall'U.E.*, in *GiustAmm.it*, 2014, 9, 7 ss.; N. Cardullo, *Dall'incostituzionalità dell'art. 43 t.u. espropriazioni alla possibile incostituzionalità dell'art. 42-bis t.u. espropriazioni: la storia (infinita?)*, in *Amministrativamente*, 2014, 5-6, 1 ss.; C. Benetazzo, *Occupazione "espropriativa", acquisizione "amministrativa" e usucapione come rimedio "alternativo" all'applicazione dell'art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001: ambito e limiti dei poteri cognitori del giudice amministrativo*, in *Rivista giuridica di urbanistica*, 2014, 1, 29-70; G. Marena, *Profilo problematici e ricostruttivi inerenti all'occupazione "sine titulo" dei suoli altrui: dall'art. 43 t.u. alla regola civilistica dell'art. 934 c.c.*, in *Danno e responsabilità*, 2011, 5, 533-537; S. Mirate, *L'illegittima occupazione del fondo privato per scopi di pubblica utilità: la giurisprudenza e il futuro dell'acquisizione sanante*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2011, 9, 1704-1719; Id., *L'incostituzionalità dell'acquisizione sanante per eccesso di delega: un "punto e basta" o solo un "punto e a capo"?*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2011, 1, 69-81; P. Tanda, *Cancellata la c.d. acquisizione sanante: urge un intervento legislativo per colmare il vuoto*, in *Rivista giuridica dell'edilizia*, 2010, 5, 1440-1457; G. Mari, *L'espropriazione indiretta: la sentenza della Corte costituzionale n. 293 del 2010 sull'acquisizione sanante e le prospettive future*, in *Rivista giuridica dell'edilizia*, 2010, 5, 347-397; L. Maccari, *Dall'occupazione acquisitiva all'acquisizione sanante*, in *Urbanistica e appalti*, 2010, 2, 220-226; A. Dell'Osso, *L'acquisizione sanante del fondo occupato sine titulo dalla P.A. e la richiesta giudiziale di restituzione del bene: una questione ancora aperta*, in *Diritto e giurisprudenza*, 2010, 1, 151-158; S. Papini, *Occupazione acquisitiva: il tramonto dell'istituto*, in *Il Corriere del Merito*, 2009, 4, 436-446; S. Zaramella, *Occupazione sine titulo: qualificazione dei comportamenti della P.A. e giurisdizione*, in *Studium iuris*, 2006, 9, 1062-1063; M. Borgo, *Occupazione acquisitiva, occupazione usurpativa, acquisizione coattiva sanante ex art. 43 t.u. espropri: il punto sulla situazione alla luce della più recente giurisprudenza nazionale ed europea; il problema della trascrivibilità dell'atto ricognitorio dell'occupazione acquisitiva ed il regime fiscale (imposta di bollo ed imposte ipotecarie) del predetto atto*, in *Rivista Amministrativa della Repubblica Italiana*, 2006, 3-4, 315-336; M.L. Maddalena, *Occupazione sine titulo, acquisizione ex art. 43 del TU espropriazioni e restituzione del bene illegittimamente espropriato (Consiglio di Stato, Ad.pl., 29 aprile 2005, n. 2)*, in *Il Corriere del Merito*, 2005, 7, 859-862; P. Grassano, *Occupazione "sine titulo", mancata comunicazione di avvio del procedimento e responsabilità civile della a.*, in *Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza*, 2003, 9, 1063-1065.

tario che abbia subito una occupazione senza titolo una somma corrispondente – in mancanza di prova di una diversa entità del pregiudizio – all’interesse del cinque per cento annuo sul valore venale del bene, stimato all’attualità, utilizzato per scopi di pubblica utilità³⁷. Si tratta, dunque, di una valutazione “normativamente tipizzata” che presuppone il solo accertamento dell’occupazione materiale del bene, di regola desumibile da atti formali di agevole verifica in sede giurisdizionale. La ragionevolezza della disciplina sull’esproprio, in ogni caso, non è contraddetta dai precedenti della Corte di legittimità³⁸, riguardanti prevalentemente materie diverse da quella espropriativa, dai quali non è possibile trarre argomenti a sostegno della tesi secondo cui, nei casi di occupazione senza titolo cui abbia fatto seguito un provvedimento acquisitivo *ex art. 42-bis* cit., sarebbe il proprietario a dovere, di volta in volta, provare il danno in ogni sua articolazione³⁹.

5. *Soluzioni de jure condendo anche a partire da casi di danno con carico probatorio alleggerito*

Le Sezioni Unite che saranno chiamate, nei prossimi tempi, ad elaborare soluzioni in tema di qualificazione “a monte” e “a valle” del danno da occupazio-

³⁷ Sul punto, si veda S. Aurilio, *L’acquisizione sanante: un eterno ritorno?*, in *Il Foro amministrativo*, n. 2011, 11, 3643-3666.

³⁸ Cfr., sul punto, Cass. civ., Sez. III, 24 aprile 2019, n. 11203; Cass. civ., Sez. III, 25 maggio 2018, n. 13071; Cass. civ., Sez. III, 25 maggio 2021, n. 14268.

³⁹ Per le Sezioni Unite, in tale materia, sul proprietario ricade l’onere di provare di aver perduto occasioni particolari di profitto, al fine di innalzare l’entità del danno in concreto rispetto alla misura fissata dal legislatore, ma non anche di avere perduto il godimento e le facoltà di disposizione del bene nel periodo dell’occupazione. Una simile interpretazione vanificherebbe la portata della disposizione, che riconosce al proprietario l’interesse del cinque per cento in presenza dell’occupazione senza titolo in sé, salva la possibilità per entrambe le parti di dimostrare la diversa entità del danno in concreto (*in melius* o *in pejus* rispetto a quel limite). Stando, dunque, a quest’ultimo orientamento, al di là di ciò che prevede la legge come giusto indennizzo conseguente alla occupazione acquisitiva di un bene da parte della P.A., spetta al proprietario provare il danno. Spetta, viceversa, all’amministrazione dedurre circostanze e avvenimenti specifici volti a smentire la sussistenza di conseguenze economiche pregiudizievoli o a ridimensionarle nella loro entità. Sul punto, si rinvia nuovamente a M.L. Chiarella, *Occupazione sine titolo e risarcimento del danno patrimoniale*, cit., specie 1076, ove l’A. sottolinea che: «Questa argomentazione è condivisibile, sicché non pare accettabile la configurazione di un danno emergente *in re ipsa*. Il che non equivale a negare la risarcibilità del danno emergente; ciò che si nega è l’ammissibilità di un’aggiudicazione automatica che prescindendo dall’adempimento dei relativi oneri di allegazione e di prova. Laddove il proprietario abbia subito, in conseguenza dell’occupazione, un danno emergente (i.e. delle perdite economiche), queste ben potranno essere risarcite: si pensi, ad esempio, alle spese sostenute per procurarsi la disponibilità di un bene sostitutivo a causa della mancata disponibilità di quello occupato. In questo caso, le perdite saranno tecnicamente giustificate proprio al fine di reintegrare quella *deminutio patrimonii* sopportata dal proprietario. Analogo discorso vale per il risarcimento del lucro cessante. Il mancato godimento del bene, in questa seconda ipotesi, rileva in termini di mancato guadagno, sicché questo richiederà, al pari del danno emergente, specifica allegazione e prova delle occasioni di profitto perse. Nel caso che ci occupa, il lucro cessante sarà rappresentato, ad esempio, dal mancato conseguimento dei frutti derivanti dalla *res* indebitamente occupata, dall’aver perso occasioni di vendita ad un prezzo conveniente o da altre situazioni pregiudizievoli».

ne *sine titulo*, potrebbero qualificare, alla luce delle argomentazioni sin qui svolte, il medesimo danno da essa derivante come “danno emergente” (qualora il proprietario si limiti a chiedere il risarcimento del danno da perdita di godimento del bene), “in re ipsa”, con carico probatorio “alleggerito” e come “lucro cessante” (qualora il proprietario danneggiato agisca per il risarcimento del danno da occupazione *sine titulo*), “in re ipsa”, con carico probatorio “rigoroso”.

A sostegno del carico probatorio “alleggerito”, caratterizzato dalla possibilità di adoperare delle presunzioni, seppur relative, vi è l’orientamento di legittimità attestatosi sulla configurabilità del c.d. “danno presunto”, conosciuto anche in altre aree del danno patrimoniale e non patrimoniale. Tra gli esempi più significativi, oltre alle pronunce di San Martino dell’11 novembre 2018, n. 26972⁴⁰ in tema di danno alla persona⁴¹, si annoverano anche il danno da fermo tecnico⁴²; il

⁴⁰ Cfr., nuovamente, Cass. civ., Sez. Unite, 11 novembre 2008, n. 26972, in *Federalismi*, 19 novembre 2008, consultabile online.

⁴¹ In relazione al c.d. “danno alla persona”, la letteratura è davvero vasta. Solo per un approfondimento, si rinvia, *ex multis*, a T. Rumi, *Consenso informato e danni da vaccinazioni “consigliate”*, in *Contratto e impresa*, 2022, 1, 92-146; D. Amran, *Algoritmi, danno alla persona e nuove soluzioni legal tech*, in *Cyberspazio e Diritto*, 2022, 1, 153-164; P. Corrias, *La copertura dei danni alla persona nella “sfinge” dell’assicurazione*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2021, 6, 1798-1806; G. Ponzanelli, *Il risarcimento del danno alla persona: tabelle giudiziali, controllo della Corte di Cassazione e principio di uguaglianza*, in *Contratto e impresa*, 2021, 4, 1027-1037; Id., *Dopo San Martino, la Cassazione ci riprova a varare uno statuto del danno alla persona*, in *Il Foro italiano*, 2019, 3, 791-794; Id., *Alcune considerazioni sul livello italiano del risarcimento del danno alla persona*, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2019, 3, 558-560; Id., *Il nuovo statuto del danno alla persona è stato fissato, ma quali sono le tabelle giuste?*, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2019, 2, 277-279; Id., *Statuto del danno alla persona: la Terza Sezione si allontana dall’orientamento delle Sezioni Unite*, in *Danno e responsabilità*, 2019, 1, 20-23; G. Colacino, *Il danno non patrimoniale da lutto parentale, tra vischiosità applicative e prospettive evolutive*, in *Rassegna di diritto civile*, 2021, 3, 845-867; A. Malomo, *Personalizzazione del danno alla persona e consequenziale superamento delle strettoie dei criteri tabellari*, in *Comparazione e diritto civile*, 2021, 2, 503-522; M. Grondona, *La fenomenologia del danno non patrimoniale*, in *Danno e responsabilità*, 2021, 5, 614-620; R. Pardolesi, *Il futuro del danno non patrimoniale*, in *Danno e responsabilità*, 2021, 5, 628-634; M. Giaccaglia, *Ancora sul risarcimento del danno permanente alla persona mediante rendita vitalizia*, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2020, 3, 541-547; T. Orrù, *Novità in tema di risarcimento del danno non patrimoniale alla persona*, in *Lavoro e previdenza oggi*, 2020, 3-4, 154-171; A. Scarpa, *Lesione della proprietà e risarcimento del danno non patrimoniale*, in *Giustizia civile*, 2019, 2, 353-372; A. Bianchi, *Il danno alla persona secondo le sentenze Travaglinò e Rossetti*, in *Danno e responsabilità*, 2018, 4, 470-477; G. Travaglinò, *Il danno alla persona tra essere ed assenza*, in *Questione Giustizia*, 2018, 1, 118-135.

⁴² In relazione al quale è ora nettamente prevalente la tesi contraria al pregiudizio *in re ipsa* (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 28 febbraio 2020, n. 5447, in *www.altalex.it*, 19 marzo 2020, consultabile online, con nota di L. Biarella, *Danno da fermo tecnico: per ottenere il risarcimento va dimostrato*). Si veda, sul c.d. “danno da fermo tecnico”, S. Argine, *Il danno da fermo tecnico dopo la sentenza di “San Callisto”*, in *Danno e responsabilità*, 2018, 3, 385-390; Id., *Danno da fermo tecnico: 2015 anno zero*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2016, 3, 879-892; Id., *La Suprema Corte e la reale nozione del danno da fermo tecnico*, in *Responsabilità civile e previdenza*, n. 2014, 3, 847-857; F. Russo, *Fermo tecnico: prova del danno e limiti alla sua risarcibilità*, in *Danno e responsabilità*, n. 2016, 11, 1127-1132; L. Primiceri, *Il danno da fermo tecnico*, in *La Responsabilità Civile*, 2010, 12, 842-843; V. Febraro, *Risarcimento e “danno da fermo tecnico”*, in *il Giudice di pace*, 2003, 1, 29-31; M. Cavallaro, *Il danno da “fermo tecnico”: fondamento e limiti della sua risarcibilità*, in *Rivista di diritto civile*, 2002, 1, 79-99; A. Bonazzi, *Brevi considerazioni sul danno da fermo tecnico*, in *Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri stradali*, 2000, 3, 242-243; M. Rossetti, *Fermo tecnico e danni “virtuali”*, in *Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti*, 1999, 4-5, 761-765.

danno da sostanziale incommerciabilità, durante la vigenza del contratto preliminare, del bene promesso in vendita⁴³; il danno alla reputazione⁴⁴ e all'immagine derivante da ingiusto protesto⁴⁵; il danno da diffamazione⁴⁶; il danno da vacanza

⁴³ In dottrina, sul punto, si rinvia a E. Menga, *Inadempimento e regolarità causale: un "focus" sul contratto preliminare*, in *Danno e responsabilità*, 2016, 7, 731-735; M. Dellacasa, *Inadempimento e risarcimento nel contratto preliminare: il "danno da risoluzione" alla prova*, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2016, 7-8, 1093-1108; D. Golini, *Compravendita immobiliare: irregolarità giuridiche edilizie ed urbanistiche che affliggono il bene alienato o promesso in vendita con contrattazione preliminare*, in *Strumentario Avvocati*, 2010, 5, 35-39; G. Casu, *Postille in tema di certificato di agibilità*, in *Rivista del Notariato*, 2009, 5, 1285-1288.

⁴⁴ Sul c.d. "danno alla reputazione", tra tanti, si rinvia a P. Sammarco, V. Zeno-Zencovich, *La quantificazione del danno alla reputazione: ricognizione su 620 sentenze del tribunale civile di Roma (2015-2020)*, in *Il Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2021, 4-5, 663-671; A. Pistilli, *Diffamazione dell'AGCM tramite comunicato stampa: il rimedio della rettifica, tra effetto distorsivo del mercato e risarcibilità della lesione della reputazione e dell'immagine*, in *Il Diritto industriale*, 2021, 5, 423-438; M. Dimattia, *Funzione della rettifica e aggravamento del danno alla reputazione*, in *Il Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2011, 2, 231-242; F. Nieddu Arrica, *In tema di risarcimento del danno alla reputazione per illegittima esclusione del socio*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2010, 5, 850-860; V. Papagni, *La risarcibilità in re ipsa del danno non patrimoniale derivante dalla lesione della reputazione*, in *Giurisprudenza di merito*, 2009, 9, 2137-2145; A. Fusaro, *Informazioni inesatte e danno alla "reputazione" d'impresa: le variabili della responsabilità*, in *La Responsabilità Civile*, 2009, 4, 355-368; G. Anzani, *Reputazione, identità personale e privacy a fronte dei diritti di cronaca e di critica*, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2008, 11, 1314-1322; C. Cigolini, P. Pugliaro, *La lesione del diritto alla reputazione altrui da parte del broker*, in *Il Diritto marittimo*, 2007, 4, 1226-1235.

⁴⁵ Cfr. Cass. civ., Sez. III, 6 luglio 2017, n. 16659, in www.altalex.it, 31 luglio 2017, consultabile online, con nota di C. Lattarulo, *Danno di immagine per erronea iscrizione nel registro dei debitori inadempienti*. Sul c.d. "danno all'immagine per illegittimo protesto", si veda E. Marchisio, *Illegittima levata di protesto nei confronti del cointestatario "innocente" del conto corrente di traenza*, in *Banca borsa e titoli di credito*, 2012, 6, 800-813; R. Frau, *Risarcimento del danno da protesto illegittimo, a nome del correntista, di assegni con firma apocriфа riconducibile a terzi*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2012, 6, 1909-1921; C. Fin, *Illegittimità del protesto e risarcimento del danno non patrimoniale per violazione del dovere di protezione nei confronti del correntista*, in *La Responsabilità Civile*, 2011, 11, 754-759; R. Breda, *No al danno in re ipsa da protesto illegittimo*, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2011, 1, 24-29; C. Grassi, *La responsabilità della banca per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi*, in *La Responsabilità Civile*, 2009, 2, 126-131; A. Carrato, *Il protesto illegittimo è dannoso anche per l'onore e la reputazione di chi ne è colpito*, in *il Corriere giuridico*, 2008, 5, 646-649; R. Omodei-Sale', *Il danno derivante al debitore da un protesto illegittimo*, in *La Responsabilità Civile*, 2006, 12, 1020-1025; E. Fusco, *Osservazioni in tema di protesto illegittimo e "doveri di protezione" della banca trattaria nei confronti del cliente correntista*, in *Banca borsa e titoli di credito*, 2006, 6, 706-716; N. Brutti, *Il danno non patrimoniale da protesto illegittimo*, in *Danno e responsabilità*, 2006, 3, 288-292.

⁴⁶ Cfr. Cass. civ., Sez. VI-III, 31 marzo 2021, n. 8861, in www.laleggepertutti.it, consultabile online. In dottrina, sul c.d. "danno da diffamazione", si rinvia, tra molti, a P. Pardolesi, *Sull'impossibilità di commisurare il danno di diffamazione attraverso l'arricchimento da fatto illecito: un po' di bizzarria*, in *Il Foro italiano*, 2020, 7-8, 1, 2326-2332; G. Manca, *Diffamazione col mezzo della stampa e notizie equivoche tra offesa penale e danno civile: il parametro discreto del «lettore medio»*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2020, 5, 1543-1554; S. Peron, *Il risarcimento danni da diffamazione tramite "mass-media": analisi e riflessioni sui criteri orientativi proposti dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano (edizione 2018)*, in *MediaLaws*, 2019, 1, 335-346; Id., *La pubblicazione della sentenza di condanna nei giudizi di diffamazione*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2013, 4, 1279-1283; Id., *Muffa, lombrichi, diffamazione e risarcimento del danno*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2010, 9, 1820-1826; Id., *Il risarcimento del danno non patrimoniale da diffamazione*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2010, 2, 445-452; V. Pilloni, *Responsabilità civile da reato e illecito per diffamazione a mezzo stampa*, in *Rivista giuridica sarda*, 2018, 2, 318-333; J. Antonelli Dudan, *Diffamazione a mezzo stampa e tutela giudiziale: conviene far causa civile o proporre denuncia-querela?*, in *MediaLaws*, 2018, 1, 31 ss.; D. Amram, *Spunti per nuovi studi in materia di danno alla persona nel "cyberspazio"*, in *Danno e responsabilità*, 2016, 5, 524-526; P. Meineri, *"Pigiama e camicia": "an" e "quantum" del danno da diffamazione*, in *Danno e responsabilità*, 2014, 3, 251-257; A. Palmieri, *In tema di prescri-*

rovinata⁴⁷; il danno da immissioni di rumore intollerabili⁴⁸ e, ancora, nel panora-

zione del diritto al risarcimento del danno morale da diffamazione, in *Il Foro italiano*, 2013, 1, 332-332; E. Galbati, S. Peron, *Diffamazione tramite mass-media: i nuovi orientamenti dei giudici di merito tra prova del danno e liquidazione del risarcimento*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2012, 5, 1502-1517; L. Gaudino, F. Randi, *Il prezzo dell'onore: la valutazione equitativa del danno da diffamazione a mezzo stampa*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2012, 3, 946-960; F. Benatti, *Il danno alla reputazione fra diffamazione e "falsa luce"*, in *La Responsabilità Civile*, 2011, 8-9, 596-601; A.L. Oliva, A. Palmieri, *Illecito diffamatorio ai danni di una categoria professionale. Pubblicazione di un libro, diffamazione a mezzo stampa, esercizio del diritto di cronaca e critica letteraria, danno e risarcimento*, in *Il Foro italiano*, 2011, 6, 1849-1853; M. Grondona, *Danno morale da diffamazione a mezzo stampa e ambito di rilevanza dei danni punitivi*, in *La Responsabilità Civile*, 2010, 12, 838-840; G. Afferni, *Falce e carrello: diffamazione, denigrazione e danno non patrimoniale*, in *Danno e responsabilità*, 2010, 8-9, 834-840; A. Gorgoni, *I limiti alla critica, alla satira e all'esercizio dell'arte*, in *Obbligazioni e Contratti*, 2010, 7, 525-536; M.L. Bixio, *Social network e danno morale da diffamazione*, in *Il Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2010, 3, 467-473; M. Chiarolla, *In tema di risarcimento del danno derivante dal reato di diffamazione a mezzo stampa*, in *Il Foro italiano*, 2010, 3, 1032-1034; M. Dogliotti, A. Figone, *Diffamazione a mezzo stampa e risarcimento del danno*, in *Il Diritto di famiglia e delle persone*, 2002, 4, 1, 874-879; V. Carbone, *Testo, contesto e "notorio" nella responsabilità civile per diffamazione*, in *Danno e responsabilità*, 2001, 7, 697-701.

⁴⁷ Cfr. Cass. civ., Sez. III, 8 luglio 2020, n. 14257, in *www.laleggepertutti.it*, consultabile online. In dottrina, sul c.d. "danno da vacanza rovinata", tra i tanti, anche all'indomani dello scoppio dell'epidemia da coronavirus, si rinvia a B. Marucci, *Contratti di viaggio e tutela del viaggiatore-consumatore: dai danni da vacanza rovinata ai danni da Covid-19*, in *Comparazione e diritto civile*, 2021, 3, 1141-1178; M. Previti, *Costa Concordia: la Corte d'appello riconosce il danno da vacanza rovinata quale "specie" del danno non patrimoniale*, in *Il Diritto marittimo*, 2021, 1, 180-192; A. Volpato, *Il danno da vacanza rovinata: tra difetto informativo e autoreponsabilità del consumatore*, in *Danno e responsabilità*, 2021, 1, 82-88; E. Bacciardi, *Il "nuovo" danno da vacanza rovinata. Quando (e quanto) è risarcibile la delusione del viaggiatore?*, in *Responsabilità civile e previdenza*, n. 2020, 1, 272-296; L. Cannata, A. Conte, E. Toccafondo, *Il risarcimento del danno da vacanza rovinata*, in *Danno e responsabilità*, 2019, 2, 212-221; F. Agnino, *Danno da vacanza rovinata risarcibile solo se si supera la soglia della tolleranza*, in *Giustiziaviviva.com*, 2018, 9, 3 ss.; A. Palmieri, *In tema di danno da vacanza rovinata*, in *Il Foro italiano*, 2017, 12, 3615-3617; C. Cavanna, *Il danno da vacanza rovinata: l'evoluzione della giurisprudenza fino all'art. 47 del codice del turismo*, in *Il Diritto marittimo*, 2017, 2, 467-471; M. Manfron, *Il danno da vacanza rovinata e il danno non patrimoniale da inadempimento*, in *Danno e responsabilità*, 2016, 3, 313-316; G. Malgieri, *Il punto sul danno da vacanza rovinata: certezze, novità, questioni aperte*, in *Danno e responsabilità*, 2014, 3, 237-246; F. Gigliotti, *Vacanza rovinata e danno non patrimoniale (tra considerazioni sistematiche e disciplina di settore)*, in *Rivista del Diritto della Navigazione*, 2014, 2, 605-633; V. Cuccu, *La vacanza rovinata: riflessioni in tema di efficacia vincolante del "dépliant" informativo, prova e liquidazione del danno*, in *Rivista giuridica sarda*, 2014, 1, 7-15; T. Gasparro, *Il danno da vacanza rovinata*, in *Danno e responsabilità*, 2013, 6, 682-687; A. Venciarutti, *Il danno da vacanza rovinata tra normativa nazionale ed europea*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2013, 4, 1075-1088; S. Tommasi, *Note a margine della codificazione del danno da vacanza rovinata*, in *Contratto e impresa*, 2013, 1, 32-45; F. Romeo, *Il "nuovo" danno da vacanza rovinata: primi rilievi sull'art. 47 del codice del turismo*, in *La Responsabilità Civile*, 2011, 8-9, 565-569; S. Pagliantini, *Per un'interpretazione comunitariamente orientata dei danni non patrimoniali da contratto*, in *I Contratti*, 2010, 7, 736-746; A. De Franceschi, *Danno da vacanza rovinata*, in *Studium iuris*, 2009, 11, 1239-1241; L. Viola, *Contratto di vacanza, inadempimento e danno*, in *La Responsabilità Civile*, 2009, 6, 561-566; G. Vettori, *Il danno non patrimoniale fra illecito e contratto*, in *Rivista di diritto privato*, 2007, 2, 235-248; F. Longobucco, *Danno da vacanza rovinata: brevi note sul regime probatorio*, in *Danno e responsabilità*, 2004, 4, 396-401; P. Mengozzi, *Il risarcimento del danno morale da vacanza rovinata dopo la sentenza della Corte di giustizia CE del 13 marzo 2002*, in *Contratto e impresa. Europa*, 2003, 1, 589-611; E. Guerinoni, *Il danno da "vacanza rovinata"*, in *I Contratti*, 1999, 1, 40-44.

⁴⁸ Cfr. Cass. civ., Sez. VI, 28 luglio 2021, n. 21649, in *NJus*, 29 luglio 2021, consultabile online. In dottrina, sul c.d. "danno da immissioni di rumore intollerabili", si rinvia a A. Proto Pisani, *Brevi note sull'art. 844 c.c. e sul rilievo dei valori nell'interpretazione della legge*, in *Rivista di diritto processuale*, 2021, 1, 177-184; F.C. Rampulla, D. De Rada, *Profili giuridici in tema di inquinamento elettromagnetico, acustico e luminoso*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, 2021, 3, 589-609; M. Battaglia, *Le immissioni di rumore nelle abitazioni: rimedi giuridici e pratici*, in *Il Foro padano*, 2021, 1, 2, 35-46; A. Volpato, *Il danno non patrimoniale subito in conseguenza di*

ma se ne potrebbero enumerare molte altre che toccano beni della vita alquanto sensibili e “impalpabili”⁴⁹ nei loro contorni⁵⁰ (ad esempio, il danno per erronea segnalazione alla centrale rischi⁵¹ o, ancora, il danno da violazione della ragionevole durata del processo⁵² e il danno da demansionamento⁵³).

In definitiva, la soluzione offerta da Cass. n. 13071/2018⁵⁴, certamente preferibile – ma, con la correzione dell’interpretazione dicotomica “danno emergen-

immissioni di rumore intollerabili non può ritenersi sussistente in re ipsa, in *Danno e responsabilità*, 2019, 6, 768-774; G. De Luca, *L’intollerabilità delle immissioni acustiche nei rapporti privatistici e le difficoltà di coordinamento con la disciplina antinquinamento*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2019, 3, 848-865; A. Cocco, *Il danno esistenziale da immissioni “abitative”*, in *Rassegna di diritto civile*, 2018, 4, 1395-1410; E. Maschietto, *Rumore: notevoli gli spunti interpretativi della recente giurisprudenza civilistica in materia di immissioni intollerabili e azioni disponibili al danneggiato*, in *Rivista giuridica dell’ambiente*, 2017, 3, 514-526; C.M. Scalia, *Le immissioni di rumore: superamento della normale tollerabilità e danno risarcibile*, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2016, 4, 558-564; G. Ponzanelli, *Danno non patrimoniale da pianoforte troppo rumoroso e da pignoramento illegittimo*, in *Danno e responsabilità*, 2012, 12, 1188-1189; G. Tommasini, *La tutela d’urgenza della salute contro le immissioni acustiche eccedenti la normale tollerabilità*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2011, 11, 2331-2345; M. Maugeri, *Immissioni acustiche, normale tollerabilità e normative di settore: la nuova disciplina*, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2010, 4, 204-211; F. Bilotta, P. Ziviz, *Il silenzio è d’oro... (considerazioni sul danno esistenziale da rumore)*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2003, 3, 806-818; L. Morlotti, *Immissioni intollerabili: art. 844 cod. civ. e d.c.m. 1 marzo 1991 a confronto*, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2002, 5, 718-721; G. Busetto, *Inquinamento acustico e danno esistenziale*, in *Diritto e giurisprudenza agraria e dell’ambiente*, 2000, 9, 2, 552-553; Id., *Danno biologico da immissioni di rumore: la prova e i criteri di liquidazione*, in *Diritto e giurisprudenza agraria e dell’ambiente*, 1997, 10, 563-564; S.T. Masucci, *Immissioni intollerabili, inquinamento da rumore e danno alla salute*, in *Giurisprudenza italiana*, 1994, 7, 717-724; V. Scalisi, *Immissioni di rumore e tutela della salute*, in *Rivista di diritto civile*, 1982, 2, 127-164.

⁴⁹ L’espressione è utilizzata proprio da Cass. civ., Sez. III, 17 gennaio 2022, n. 116, in particolar modo al § 9.3.

⁵⁰ In tema di *privacy*, ad esempio, ove per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 2 Cost., di cui quello di tolleranza della lesione minima è intrinseco precipitato, sicché la non mera violazione delle prescrizioni poste dall’art. 11 del codice della *privacy*, ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva, determina una lesione ingiustificabile del diritto, restando comunque il relativo accertamento di fatto rimesso al giudice di merito. Cfr. Cass. civ., Sez. I, 31 dicembre 2020, n. 29982, in *Diritti fondamentali*, consultabile online. In dottrina, solo per un approfondimento, si rinvia a G. Gentili, *Principio di minimizzazione e soglia di risarcibilità del danno ex art. 15 cod. privacy*, in *Giurisprudenza italiana*, 2022, 1, 47-57; F. Parodo, *La tutela del diritto alla protezione dei dati personali: l’effettività dei rimedi e il ruolo “nomoflat-tico” del Comitato europeo per la protezione dei dati personali*, in *Federalismi*, 2021, 25, 106-151.

⁵¹ Sul punto, si rinvia a M. Chironi, *Illegittima segnalazione alla centrale rischi tra polifunzionalità della responsabilità civile e “sanzioni punitive”*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2019, 6, 1964-1984; F. Grasselli, *Errata segnalazione in “Centrale rischi” e risarcimento dei danni*, in *Obbligazioni e Contratti*, 2011, 11, 737-760; A. Fabrizio-Salvatore, *Segnalazione illegittima alla Centrale rischi e danno risarcibile*, in *Danno e responsabilità*, 2008, 8-9, 885-887; M. Sassano, *Erronea segnalazione alla Centrale rischi e lesione alla reputazione commerciale dell’imprenditore*, in *Diritto della banca e del mercato finanziario*, 2005, 25, 501-518.

⁵² Vedi, a tal riguardo, M. Sensale, *Condotta processuale della parte e danno da ritardata giustizia*, in *Il Nuovo Diritto*, 2006, 4-5, 478-485; R. Barbanera, *Ragionevole durata del processo e risarcimento del danno non patrimoniale*, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2004, 2, 200-203; A. Venturelli, *La legge Pinto: per le Sezioni Unite la prova del danno non patrimoniale è in re ipsa*, in *Danno e responsabilità*, 2004, 5, 508-514.

⁵³ Si rinvia a C. Iurilli, *La rilevanza del contesto economico e sociale rispetto alle categorie del “danno evento” e del “danno conseguenza”: dal danno da demansionamento ai rapporti banca-cliente*, in *Studium iuris*, 2014, 9, 1012-1021; L. Molisso, *Danno da demansionamento e onere della prova*, in *Il diritto del mercato del lavoro*, 2007, 1-2, 344-351.

⁵⁴ Si rinvia alla nota 13 e ai §§ 2.1. e 2.2. del lavoro.

te-lucro cessante” –, è di notevole interesse non tanto per l’esito in sé, quanto per la prospettiva adottata, destinata ad avere un impatto anche su altre ipotesi, diverse dall’occupazione *sine titulo*, in cui si è sperimentata la teoria del danno *in re ipsa*⁵⁵.

6. *Appendice. La soluzione adottata dalle Sezioni Unite della Cassazione*

Pare che le Sezioni Unite della Cassazione abbiano optato per la soluzione mediana che vede nel danno “presuntivo relativamente” la qualificazione del danno cagionato per l’occupazione illegittima. Infatti, con la pronuncia n. 33645 del 15 novembre 2022, il Supremo Consesso ha statuito in tali termini: «il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è rappresentato dalla concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta; se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiedi il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato; il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell’occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato».

Secondo alcuni commentatori, le Sezioni Unite avrebbero tenuto distinta l’azione reale da quella risarcitoria⁵⁶; secondo altri, invece, sarebbero giunte ad ammettere la somministrazione della tutela risarcitoria in caso di lesione anche

⁵⁵ Tale teoria, infatti, risale a moltissimi anni fa, ove se ne fece menzione anche in tanti contributi dottrinali. Tra questi, si rinvia a M. Rescigno, *In tema di responsabilità per protesto di cambiale elevato prima della scadenza*, in *Banca borsa e titoli di credito*, 1989, 1, 102-110; V. Fineschi, *Res ipsa loquitur: un principio in divenire nella definizione della responsabilità medica*, in *Rivista italiana di medicina legale*, 1989, 2, 419-454; N. Cipriani, *Sul danno all’immagine del franchisor*, in *Giurisprudenza italiana*, 1996, 5, 381-390; F.S. Martorano, *Le mobili frontiere del danno alla salute: lo shock da protesto illegittimo*, in *Banca borsa e titoli di credito*, 1997, 4, 384-395; F. Giammaria, *Osservazioni in tema di danno da dequalificazione professionale*, in *Giurisprudenza italiana*, 1997, 7, 925-934; R. Attena, *Risarcimento del danno da protesto illegittimo: reputazione personale e reputazione commerciale*, in *Diritto e giurisprudenza*, 2000, 1-4, 377-385; A. Pizzoferrato, *Mobbing e danno esistenziale: verso una revisione della struttura dell’illecito civile*, in *Contratto e impresa*, 2002, 1, 304-321; V. Amendolagine, *L’insostenibile (mal)essere esistenziale del viaggiatore ed il danno da ritardo nel trasporto*, in *il Giudice di pace*, 2005, 4, 310-316; Id., *Responsabilità dell’intermediario-organizzatore di pacchetti turistici “tutto compreso” per i disagi arrecati all’utente e risarcibilità del danno esistenziale in re ipsa*, in *il Giudice di pace*, 2006, 2, 141-143.

⁵⁶ Sul punto, si rinvia a R. Scientifica, *Occupazione sine titulo: le Sezioni Unite sul diritto al risarcimento*, in *Risarcimento Danno Responsabilità*, 17 novembre 2022, consultabile online, ove si legge che: «[...] la Suprema Corte, a seguito di attenta esegesi dei precedenti, ha deciso di perseguire una linea mediana fra teoria normativa e teoria causale ed ha affermato i seguenti principi di diritto, lasciando intatta la distinzione fra azione reale e azione risarcitoria [...]».

della sola componente c.d. statica del diritto di proprietà e, cioè, della facoltà di godimento⁵⁷.

Il Supremo Consesso sembra comunque aderire più che all'opinione maggioritaria nella tradizionale dottrina civilistica italiana, per cui l'obbligo di risarcimento discende dall'applicazione delle stesse regole proprietarie e, quindi, in termini processuali dalla stessa soccombenza nel giudizio volto alla reintegrazione della proprietà, all'opinione minoritaria per cui l'obbligo risarcitorio risentirebbe dell'applicazione dei principi e delle regole in materia di responsabilità civile. Infatti, la tutela reale e quella risarcitoria concorrono e rimangono attivabili separatamente e non necessariamente cumulativamente, venendo, peraltro, assoggettate, nei limiti del carattere permanente dell'illecito, a termini prescrizione diversi e a regole di competenza valoriale diverse⁵⁸. Solo gli sviluppi futuri, dunque, sapranno far valutare se la posizione presa dalla Cassazione sia pienamente confacente alle categorie, lette in ottica sistematico-assiologica⁵⁹, del diritto civile⁶⁰.

⁵⁷ Non si dimentichi che il contenuto del diritto di proprietà fissato dall'art. 832 c.c. si compone, invero, non solo della facoltà di disposizione del medesimo, ma anche della compressione della facoltà di godimento diretto del bene (da garantire fisiologicamente in modo "pieno ed esclusivo").

⁵⁸ Cfr. F. Troncone, *Risarcimento danni da occupazione sine titulo: le SS.UU. optano per la presunzione relativa*, in *Altalex*, 25 novembre 2022, consultabile online, ove l'A. argomenta in tali termini: «le regole di proprietà si conformano a un assetto economico stabile: esse mirano alla protezione di un assetto distributivo già dato e scoraggiano iniziative in contrasto con tale assetto. Infatti, esse assicurano il perfetto ripristino dello status quo ante e, segnatamente, la ricostituzione degli assetti proprietari anteriori al fatto illecito, come se non fosse mai accaduto. Invece, le regole di responsabilità mostrano un carattere di più accentuata modernità, consentendo di scardinare l'assetto esistente. Esso, infatti, non verrà mai ripristinato negli esatti termini preesistenti, nonostante che l'autore del fatto illecito debba sopportare i costi, in termini di risarcimento dei danni nei confronti dei diritti o dei portatori degli interessi lesi (sempre che non sia invece possibile il risarcimento del danno in forma specifica dell'obbligo rimasto inadempito). Le regole di responsabilità sono, dunque, confacenti a un'economia di mercato e più dinamica, in cui qualsiasi posizione è contendibile».

⁵⁹ Non può non riferirsi a P. Perlingieri, *L'interpretazione della legge come sistematica ed assiologica*, in *Rass. dir. civ.*, 1985, 4, 1 ss.; Id., *Interpretazione sistematica e assiologica, situazione soggettive e rapporto giuridico*, Napoli, 2006; Id., *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, Napoli, 2006, 580 ss. Si veda, inoltre, la nuova edizione del manuale di P. Perlingieri, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, vo. 2 "Fonti e interpretazione", Napoli, 2020, specie 333 ss.

⁶⁰ Sul punto, si rinvia a B. Sassani, *Note impromptu sul danno in re ipsa in Sez. Un. n. 33645/2022 e Sez. Un. n. 33659/2022*, in *Judicium*, 22 novembre 2022, consultabile online, ove si legge che: «Alla fine, dunque, ciò che emerge dalle due ordinanze di remissione rispetto a cui hanno fatto da arbitro le Sezioni Unite, è che il dibattito tende inevitabilmente a scivolare dal piano sostanziale – quello della configurabilità del risarcimento nel caso di danno *in re ipsa* – al piano (processuale) dell'onere della prova. Anche l'indirizzo che ripudia l'ammissibilità di un danno presunto acconsente poi, alla fine, di andare ad alleggerire l'onere della prova gravante sul danneggiato, giungendo quasi ad una sua inversione, mediante il ricorso allo strumento delle presunzioni semplici. Le distanze fra i risultati attinti dai due orientamenti sono, in realtà, meno rilevanti di quanto appare *prima facie*. La risposta di compromesso delle S.U. si muove, appunto, in una prospettiva riduzionistica. Ammessa in linea teorica, la nozione di danno *in re ipsa* viene stemperata finendo per approdare sul rassicurante terreno fatto di allegazione del pregiudizio, prova presuntiva, liquidazione in via equitativa. Molto rumore, senz'altro; se per nulla, per poco oppure per molto lo diranno i futuri sviluppi».

La parabola del danno da occupazione sine titulo

Il contributo intende offrire una panoramica “dottrinale”, nonché “giurisprudenziale”, formatasi intorno alla categoria “occupazione *sine titulo*”. Muove dall’analisi – in alcuni casi molto critica – degli orientamenti sviluppatasi in tema e cerca di individuare la corretta qualificazione giuridica del danno derivante dall’occupazione illegittima: un danno “a monte” (se sia da considerarsi come danno emergente o come lucro cessante o entrambi) e un danno “a valle” (se sia da considerarsi un danno *in re ipsa* o meno con tutte le conseguenze relative all’onere probatorio). Il saggio, prendendo spunto da altre tipologie di danno (come quello da vacanza rovinata, da diffamazione, da protesto illegittimo e così via), conclude per l’avallo della tesi per cui il danno da occupazione illegittima possa qualificarsi sia come danno emergente che come lucro cessante, entrambi *in re ipsa*, ma con carichi probatori differenti.

The parable of damage from occupation sine titulo

The contribution intends to offer a “doctrinal” and “jurisprudential” overview formed around the category “occupation *sine titulo*”. It starts from the analysis – in some cases very critical – of the guidelines developed on the subject and tries to identify the correct legal classification of the damage deriving from illegitimate occupation: an “upstream” damage (whether to be considered as an emerging damage or as a loss of profit or both) and “downstream” damage (whether it is to be considered a damage *in re ipsa* or not with all the consequences in terms of burden of proof). The essay, taking its cue from other types of damage (such as that from a ruined holiday, from defamation, from illegitimate protest and so on), concludes for the support of the thesis that the damage from illegitimate occupation can be qualified both as emergent damage and as loss of profits, both *in re ipsa*, but with different probative burdens.

